Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2023/0046(COD)

3.7.2023

EMENDAMENTI
63 - 262

Progetto di relazione
Alin Mituța
(PE749.242v01-00)

Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e abrogazione della direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit)

Proposta di regolamento
(COM(2023)0094 – C9-0028/2023 – 2023/0046(COD))

Emendamento 63
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel corso dell'ultimo decennio l'economia digitale ha cambiato profondamente il mercato interno. L'Unione crede in un'economia digitale capace di generare vantaggi economici e sociali sostenibili grazie a una connettività eccellente ***e*** sicura per tutti e ovunque in Europa. Un'infrastruttura digitale di qualità elevata basata su reti ad altissima capacità sta alla base di quasi tutti i settori di un'economia moderna e innovativa. È di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale e, in generale, per la competitività e la leadership digitale dell'Unione. Per questo si dovrebbe dare a tutte le persone nonché al settore pubblico e a quello privato la possibilità di essere protagonisti dell'economia digitale.	(1) Nel corso dell'ultimo decennio l'economia digitale ha cambiato profondamente il mercato interno. L'Unione crede in un'economia digitale capace di generare vantaggi economici e sociali sostenibili grazie a una connettività ***a banda larga*** eccellente***, accessibile, affidabile,*** sicura ***e adeguata alle esigenze future*** per tutti e ovunque in Europa***, anche nelle zone rurali e remote, come le isole e le regioni montuose e scarsamente popolate, nonché nelle regioni ultraperiferiche e nei corridoi per il trasporto***. Un'infrastruttura digitale di qualità elevata basata su reti ad altissima capacità ***è un elemento portante per la trasformazione digitale dell'Unione in quanto*** sta alla base di quasi tutti i settori di un'economia moderna e innovativa***. Può offrire servizi innovativi, attività commerciali più efficienti e società digitali intelligenti e sostenibili, contribuendo al contempo al conseguimento degli obiettivi climatici stabiliti nel Green Deal europeo e alla doppia transizione digitale e verde prevista come priorità principale dell'Unione***. È di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale e, in generale, per la competitività***, la resilienza, l'autonomia strategica, la sovranità digitale*** e la leadership digitale dell'Unione. Per questo si dovrebbe dare a tutte le persone nonché al settore pubblico e a quello privato la possibilità di essere protagonisti dell'economia digitale.

Or. en

Emendamento 64
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La digitalizzazione ha un profondo impatto sulla vita quotidiana di cittadini, lavoratori e consumatori a livello sociale, economico, politico e culturale e interessa tutti i settori della società. Per questo motivo, l'accesso limitato e l'espansione insufficiente della rete possono aggravare le disuguaglianze sociali, creando un nuovo divario digitale, non solo tra le zone urbane ben collegate e le zone rurali e remote, ma anche tra le persone che possono beneficiare pienamente di una connettività digitale efficiente e sicura che consente loro di accedere a un'ampia gamma di servizi, e quelle a cui tale connettività è negata. A tal proposito, l'inclusione dell'edilizia sociale nell'installazione di reti ad alta capacità dovrebbe essere una priorità importante per i progetti di investimento pubblici e privati, poiché la connettività a banda larga è un aspetto fondamentale per l'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 65
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Matthias Ecke, Josianne Cutajar, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Per colmare il divario digitale in

tutta l'Unione, e in linea con la decisione dell'UE che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, gli investimenti nelle infrastrutture digitali dovrebbero mirare a garantire una connettività accessibile e a prezzi abbordabili a tutti e ovunque nell'Unione, con accesso a internet disponibile, con particolare attenzione al divario tra le diverse aree geografiche. In particolare, entro il 2030 le reti a velocità Gigabit dovrebbero essere disponibili per coloro che hanno bisogno o desiderano usufruire di tale capacità.

Or. en

Emendamento 66
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Matthias Ecke, Josianne Cutajar, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Ricordando che le zone rurali dell'UE ospitano 137 milioni di persone, ossia il 30,6 % della popolazione europea, e coprono circa l'83 % del territorio dell'UE, un'adeguata copertura di reti con velocità Gigabit, lo sviluppo di capacità digitali e un ambiente favorevole all'innovazione digitale delle zone rurali e remote sono condizioni fondamentali affinché tali zone possano beneficiare delle nuove opportunità offerte dalla transizione digitale. Tale copertura potrebbe offrire un potenziale significativo per migliorare la vita delle persone e attenuare l'impatto negativo della ridotta connettività, dell'insularità e della lontananza, consentendo l'applicazione di nuove tecnologie come la sanità elettronica, l'e-government e i servizi educativi.

Emendamento 67
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la crescente domanda di connettività avanzata ad altissima capacità hanno subito un'ulteriore accelerazione nel corso della pandemia di COVID-19. Di conseguenza gli obiettivi fissati dall'agenda digitale nel 2010[31] sono stati in gran parte conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90 % nel 2022. Una disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future e non è allineata con i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] che prevedono di garantire la connettività e l'ampia disponibilità di reti ad altissima capacità. Nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], l'UE ha pertanto fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro nel contesto delle quali ***tutte le abitazioni europee dovrebbero essere raggiunte da una rete gigabit*** e tutte le zone popolate dovrebbero essere raggiunte ***dal*** 5G.	(2) ***Le esigenze della società in termini di convergenza della larghezza di banda per l'upload e il download sono in costante crescita.*** La rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la crescente domanda di connettività avanzata ad altissima capacità hanno subito un'ulteriore accelerazione nel corso della pandemia di COVID-19. Di conseguenza gli obiettivi fissati dall'agenda digitale nel 2010[31] sono stati in gran parte conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90 % nel 2022. Una disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future e non è allineata con i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] che prevedono di garantire la connettività e l'ampia disponibilità di reti ad altissima capacità. Nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], l'UE ha pertanto fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro nel contesto delle quali ***tutti gli utenti finali dovrebbero essere in grado di utilizzare servizi gigabit forniti da reti in postazione fissa fino al punto terminale della rete*** e tutte le zone popolate dovrebbero essere raggiunte ***da reti senza fili ad alta velocità di prossima generazione aventi prestazioni almeno***

equivalenti a quelle delle reti 5G.

[31] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea (COM(2010) 245 final del 19.5.2010).

[32] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

[33] Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

[31] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea (COM(2010) 245 final del 19.5.2010).

[32] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

[33] Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

Or. en

Emendamento 68
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la crescente domanda di connettività avanzata ad altissima capacità hanno subito un'ulteriore accelerazione nel corso della pandemia di COVID-19. Di conseguenza gli obiettivi fissati dall'agenda digitale nel 2010[31] sono stati in gran parte conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90 % nel 2022. Una disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future e non è	(2) La rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la crescente domanda di connettività avanzata ad altissima capacità hanno subito un'ulteriore accelerazione nel corso della pandemia di COVID-19. Di conseguenza gli obiettivi fissati dall'agenda digitale nel 2010[31] sono stati in gran parte conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90 % nel 2022. Una disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future e non è

allineata con i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] che prevedono di garantire la connettività e l'ampia disponibilità di reti ad altissima capacità. Nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], l'UE ha pertanto fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro nel contesto delle quali tutte le abitazioni europee dovrebbero essere raggiunte da una rete gigabit e tutte le zone popolate dovrebbero essere raggiunte ***dal*** 5G.	allineata con i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] che prevedono di garantire la connettività e l'ampia disponibilità di reti ad altissima capacità. Nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], l'UE ha pertanto fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro nel contesto delle quali tutte le abitazioni europee dovrebbero essere raggiunte da una rete gigabit e tutte le zone popolate dovrebbero essere raggiunte ***da prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti*** 5G.
[31] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea (COM(2010) 245 final del 19.5.2010).	[31] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea (COM(2010) 245 final del 19.5.2010).
[32] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).	[32] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
[33] Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).	[33] Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
	Or. en

Emendamento 69
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un ***corretto*** coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.	(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere ***significativamente*** i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un ***maggiore*** coordinamento e ***l'istituzione di procedure di autorizzazione semplificate e snelle per*** la riduzione degli oneri amministrativi***, sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali; al fine di conseguire tali obiettivi, la riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione avrà un impatto corrispondente sulla riduzione del costo dei servizi per l'utente finale***.

Or. en

Emendamento 70
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.	(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi***, nonché l'istituzione di un quadro politico in cui i grandi generatori di traffico contribuiscano equamente al finanziamento adeguato delle reti di telecomunicazione, senza pregiudicare la neutralità della rete***.

Or. en

Emendamento 71
Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.	(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi***, e politiche che stimolino la domanda di connettività***. ***Tali politiche dovrebbero considerare l'impatto sui consumatori e non creare distorsioni del mercato.***

Or. en

Emendamento 72
Maria Spyraki

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.	(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi. ***Tali politiche dovrebbero considerare qualsiasi impatto diretto e indiretto sui consumatori e non creare distorsioni del mercato.***

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione del considerando 3 mira a sostenere la normativa sulle infrastrutture Gigabit e la spinta dell'UE verso il conseguimento degli obiettivi di connettività per il 2030. Tuttavia, per ottenere il miglior risultato possibile per l'UE, per tutti i portatori di interessi e per i cittadini dell'UE, è necessario chiedere esplicitamente che qualsiasi politica valutata nel considerando 3 tenga conto dell'impatto sui consumatori e sul mercato, anche in linea con i principi dell'UE nell'ambito dell'accordo "Legiferare meglio" e di elaborazione di politiche basate su dati concreti.

Emendamento 73
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Tomas Tobé, Markus Pieper, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.	(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi***, mantenendo bassi i costi per le autorità pubbliche***.

Or. en

Emendamento 74
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ***ad*** accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima	(3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ***a ridurre gli oneri amministrativi,*** accelerare e abbattere i costi

capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.	dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 75
Johan Nissinen

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Quadri giuridici chiari e condizioni favorevoli per gli investimenti nelle infrastrutture digitali sono la base per una società digitale competitiva e all'avanguardia, con reti più moderne, maggiore innovazione, sicurezza elevata e servizi a prezzi accessibili.

Or. en

Emendamento 76
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La fusione tra lo spazio e l'infrastruttura terrestre è importante per lo sviluppo della connettività, per prepararsi meglio alla prossima ondata di infrastrutture digitali che consentirà all'Europa di assumere un ruolo guida.

Or. en

Emendamento 77
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) È necessario prendere in considerazione il backhaul satellitare che consente di ridurre i costi di implementazione della rete di comunicazione elettronica in connettività digitale ad alta velocità, che richiede l'introduzione del 5G in tutte le zone urbane entro il 2030, nonché di reti a banda larga ultraveloci.

Or. en

Emendamento 78
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) I recenti progressi tecnici hanno consentito l'affermazione di costellazioni di comunicazioni basate su satelliti che offrono gradualmente servizi di connettività ad alta velocità e a bassa latenza. È necessario consentire la connettività in tutta l'Unione e in tutto il mondo, per i cittadini e le imprese, compreso, ma non solo, l'accesso alla banda larga ad alta velocità a prezzi accessibili che può contribuire a eliminare le zone morte della comunicazione e ad aumentare la coesione in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, le zone rurali,

periferiche, remote e isolate e le isole. A tal proposito, le risorse previste dal regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027, e in particolare le capacità di accesso internazionale della costellazione satellitare, dovrebbero essere incluse nella pianificazione e nella realizzazione di reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Collegare le varie iniziative dell'UE e creare sinergie.

Emendamento 79
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per conseguire gli obiettivi delineati nel presente regolamento, gli Stati membri, insieme agli enti competenti dell'UE, prendono in considerazione l'utilizzo di servizi di backhaul di rete via satellite. Ciò dovrebbe ridurre al minimo le spese associate all'installazione di infrastrutture di comunicazione che offrono connettività digitale ad alta velocità.

Or. en

Emendamento 80
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'installazione di reti ad altissima capacità (come definite nella direttiva (UE) 2018/1972) in tutta l'Unione richiede investimenti ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata dal costo delle opere di genio civile. La condivisione delle infrastrutture fisiche limiterebbe la necessità di costose opere di genio civile e farebbe progredire in modo più efficace l'installazione della banda larga.	(5) L'installazione di reti ad altissima capacità (come definite nella direttiva (UE) 2018/1972) in tutta l'Unione richiede investimenti ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata dal costo delle opere di genio civile. La condivisione delle infrastrutture fisiche limiterebbe la necessità di costose opere di genio civile e farebbe progredire in modo più efficace l'installazione della banda larga. ***La legislazione applicabile in materia di concorrenza non dovrebbe impedire la condivisione dell'infrastruttura di rete, soprattutto nelle zone a basso traffico.***

Or. en

Emendamento 81
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le misure di cui alla direttiva 2014/61/UE hanno contribuito a rendere meno costose le installazioni di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia tali misure dovrebbero essere rafforzate per ridurre ulteriormente i costi e accelerare l'installazione delle reti.	(8) Le misure di cui alla direttiva 2014/61/UE hanno contribuito a rendere meno costose le installazioni di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia tali misure dovrebbero essere rafforzate per ridurre ulteriormente i costi e accelerare l'installazione delle reti. ***Ciò contribuisce a ridurre i prezzi dei dati nei servizi di roaming e a eliminare le restrizioni sul volume di dati in roaming.***

Or. en

Emendamento 82
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le misure di cui alla direttiva 2014/61/UE hanno contribuito a rendere meno costose le installazioni di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia tali misure dovrebbero essere rafforzate per ridurre ulteriormente i costi e accelerare l'installazione delle reti.	(8) Le misure di cui alla direttiva 2014/61/UE hanno contribuito a rendere meno costose le installazioni di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia tali misure dovrebbero essere rafforzate ***e razionalizzate*** per ridurre ulteriormente i costi e accelerare l'installazione delle reti***, in linea, se del caso, con il principio di non arrecare danno significativo***.

Or. en

Emendamento 83
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le misure intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un'installazione rapida e vasta delle reti ad altissima capacità. Tali misure dovrebbero mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell'infrastruttura esistente.	(9) Le misure intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un'installazione rapida e vasta delle reti ad altissima capacità***, in particolare nelle zone rurali, insulari e remote, come le isole e le regioni montuose e scarsamente popolate, nonché nelle regioni ultraperiferiche e nei corridoi per il trasporto***. Tali misure dovrebbero mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione***, la salute pubblica, l'ambiente*** e il corretto funzionamento dell'infrastruttura esistente.

Or. en

Emendamento 84
Johan Nissinen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le misure intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un'installazione rapida e vasta delle reti ad altissima capacità. Tali misure dovrebbero mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell'infrastruttura esistente.	(9) Le misure intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un'installazione rapida e vasta delle reti ad altissima capacità. Tali misure dovrebbero mantenere ***e promuovere*** una concorrenza effettiva***, poiché essere il primo soggetto a lanciare una nuova tecnologia o un nuovo servizio in una zona è uno dei principali motori degli investimenti nelle infrastrutture digitali. Tale promozione dovrebbe avvenire*** senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell'infrastruttura esistente.

Or. en

Emendamento 85
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Matthias Ecke, Josianne Cutajar, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le misure intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un'installazione rapida e vasta delle reti ad altissima capacità. Tali misure dovrebbero	(9) Le misure intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un'installazione rapida e vasta delle reti ad altissima capacità ***in tutte le zone,***

mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell'infrastruttura esistente.	***comprese le zone rurali e remote***. Tali misure dovrebbero mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell'infrastruttura esistente.

Or. en

Emendamento 86
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Dato il numero crescente di autorizzazioni per l'installazione di reti ad altissima capacità e il loro carattere prevalentemente locale, gli oneri per le autorizzazioni per le opere di genio civile variano notevolmente tra e all'interno degli Stati membri. Essi possono anche rappresentare una parte significativa dei costi di installazione, in particolare nelle zone rurali, remote e insulari e nelle isole, dove il costo di installazione per utente è più elevato. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il costo del rilascio di autorizzazioni sia mantenuto a un livello tale da non disincentivare gli investimenti, tenendo conto della molteplicità di autorizzazioni spesso richieste.

Or. en

Emendamento 87
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Le politiche e gli investimenti in infrastrutture digitali di alta qualità dovrebbero mirare a garantire una connettività accessibile a tutti e ovunque nell'Unione, con accesso a internet disponibile, al fine di colmare il divario digitale in tutta l'Unione, con particolare attenzione al divario tra le diverse aree geografiche, nelle zone rurali e remote, come le isole e le regioni montuose e scarsamente popolate, nonché nelle regioni ultraperiferiche e nei corridoi per il trasporto.

Or. en

Emendamento 88
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in singoli mercati nazionali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. Ciò può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente	(11) Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in singoli mercati nazionali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. Ciò può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente

regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.	regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente ***e/o rapida*** di infrastrutture fisiche nuove, integrando i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso. ***Allo stesso modo, gli Stati membri potrebbero introdurre obblighi di prezzo più severi e orientati ai costi per quanto riguarda i termini e le condizioni in cui le richieste di accesso dovrebbero essere soddisfatte. Gli Stati membri potrebbero inoltre introdurre esenzioni supplementari dalle autorizzazioni o imporre termini più rigidi per il rilascio o il rifiuto delle autorizzazioni, a condizione che non violino il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni di cui al presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 89
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli	(11) Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli

obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale***. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in singoli mercati nazionali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. Ciò può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione***. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.	obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando ***o andando oltre*** i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.

Or. en

Emendamento 90
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Adriana Maldonado López, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in singoli mercati nazionali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. Ciò può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.	(11) Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale***, nel rispetto delle diverse strutture costituzionali degli Stati membri, comprese le autonomie regionali e locali e il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri***. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in singoli mercati nazionali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. Ciò può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.

Or. en

Emendamento 91
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in singoli mercati nazionali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. Ciò può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal	(11) Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in singoli mercati nazionali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. Ciò può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero ***abbreviare i termini per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'installazione,*** estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto

senso.	dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.

Or. en

Emendamento 92
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire la certezza del diritto, anche per quanto concerne le misure di regolamentazione specifiche imposte dalla direttiva (UE) 2018/1972, al titolo II, capi da II a IV, e dalla direttiva 2002/77/CE[36], le disposizioni di cui a tali direttive dovrebbero prevalere sul presente regolamento.	(12) Al fine di garantire la certezza del diritto, anche per quanto concerne le misure di regolamentazione specifiche imposte dalla direttiva (UE) 2018/1972, al titolo II, capi da II a IV, e dalla direttiva 2002/77/CE[36], le disposizioni di cui a tali direttive ***e la loro attuazione a livello nazionale*** dovrebbero prevalere sul presente regolamento.
[36] Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).	[36] Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

Or. en

Emendamento 93
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per ***gli operatori***, in particolare per ***i nuovi***, può risultare molto più efficiente	(13) Per ***le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche***

riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare reti ad altissima capacità ***o risorse correlate***. Ciò si verifica in particolare nelle zone nelle quali non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui potrebbe non essere economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l'entità delle opere di genio civile necessarie per l'installazione di reti ad altissima capacità. Il riutilizzo può inoltre ridurre i costi sociali e ambientali legati a tali opere, quali l'inquinamento, il rumore e la congestione del traffico. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto ***agli operatori***, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto. Nel caso dei titolari di diritti, ciò non modifica alcun diritto di proprietà di terzi.	***di comunicazione elettronica***, in particolare per ***le nuove***, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare reti ad altissima capacità. Ciò si verifica in particolare nelle zone nelle quali non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui potrebbe non essere economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l'entità delle opere di genio civile necessarie per l'installazione di reti ad altissima capacità. Il riutilizzo può inoltre ridurre i costi sociali e ambientali legati a tali opere, quali l'inquinamento, il rumore e la congestione del traffico. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto ***alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica***, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto. Nel caso dei titolari di diritti, ciò non modifica alcun diritto di proprietà di terzi.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivize wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 94
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per gli operatori, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare reti ad altissima capacità o risorse correlate. Ciò si verifica in particolare nelle zone nelle quali non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui potrebbe non essere economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l'entità delle opere di genio civile necessarie per l'installazione di reti ad altissima capacità. Il riutilizzo può inoltre ridurre i costi sociali e ambientali legati a tali opere, quali l'inquinamento, il rumore e la congestione del traffico. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto agli operatori, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto. Nel caso dei titolari di diritti, ciò non modifica alcun diritto di proprietà di terzi.	(13) Per gli operatori, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare reti ad altissima capacità o risorse correlate. Ciò si verifica in particolare nelle zone nelle quali non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui potrebbe non essere economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l'entità delle opere di genio civile necessarie per l'installazione di reti ad altissima capacità. Il riutilizzo può inoltre ridurre i costi sociali e ambientali legati a tali opere, quali l'inquinamento, il rumore e la congestione del traffico. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto agli operatori, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto. Nel caso dei titolari di diritti, ciò non modifica alcun diritto di proprietà di terzi ***né ne limita l'esercizio***.

Or. en

Emendamento 95

Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Ai fini del miglioramento dell'installazione delle reti ad altissima capacità nel mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire diritti per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate (comprese le imprese pubbliche) ai fini dell'accesso all'infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli in modo coerente rispetto al normale esercizio dei diritti di proprietà. L'obbligo di dare accesso all'infrastruttura fisica non dovrebbe pregiudicare i diritti del proprietario dei terreni o dell'edificio in cui l'infrastruttura è situata.	(14) Ai fini del miglioramento dell'installazione delle reti ad altissima capacità nel mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire diritti per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate (comprese le imprese pubbliche) ai fini dell'accesso all'infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli in modo coerente rispetto al normale esercizio dei diritti di proprietà. ***È inoltre essenziale garantire che i fornitori di accesso beneficino di un ritorno equo dell'investimento che tenga conto delle specifiche condizioni di mercato e, in particolare, dei diversi modelli commerciali dei fornitori di risorse correlate. Di conseguenza, quando operano nell'ambito di un modello esclusivamente all'ingrosso che fornisce solo un accesso passivo a più operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica ospitanti in circostanze comparabili, i fornitori di risorse correlate possono ritenere che il prezzo di accesso che offrono sia equo e ragionevole. Non è necessario che il prezzo sia conforme a condizioni eque e ragionevoli quando l'accesso è fornito mediante un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e il prezzo è già stato negoziato e concordato o incluso nel contratto.*** L'obbligo di dare accesso all'infrastruttura fisica non dovrebbe pregiudicare i diritti del proprietario dei terreni o dell'edificio in cui l'infrastruttura è situata.

Or. en

Emendamento 96
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Ai fini del miglioramento dell'installazione delle reti ad altissima capacità nel mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire diritti per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate (comprese le imprese pubbliche) ai fini dell'accesso all'infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli in modo coerente rispetto al normale esercizio dei diritti di proprietà. L'obbligo di dare accesso all'infrastruttura fisica non dovrebbe pregiudicare i diritti del proprietario dei terreni o dell'edificio in cui l'infrastruttura è situata.	(14) Ai fini del miglioramento dell'installazione delle reti ad altissima capacità nel mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire diritti per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate (comprese le imprese pubbliche) ai fini dell'accesso all'infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli in modo coerente rispetto al normale esercizio dei diritti di proprietà. ***Ai fornitori di accesso dovrebbe essere garantito un ritorno equo dell'investimento che tenga conto delle condizioni di mercato pertinenti e dei diversi modelli commerciali, ad esempio quelli dei fornitori di risorse correlate. In tal caso, il prezzo di accesso offerto può essere considerato equo e ragionevole quando i fornitori offrono solo un accesso passivo a più operatori di comunicazione elettronica in circostanze comparabili.*** L'obbligo di dare accesso all'infrastruttura fisica non dovrebbe pregiudicare i diritti del proprietario dei terreni o dell'edificio in cui l'infrastruttura è situata.

Or. en

Emendamento 97
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di	***soppresso***

infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.

Or. en

Motivazione

This Recital is deleted to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 98
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo	(15) In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo

sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.	sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa. ***I proprietari di terreni, sui quali sono state o saranno installate risorse correlate, dovrebbero essere tenuti a negoziare l'accesso al terreno con le società che forniscono, o sono autorizzate a fornire, tali risorse correlate a condizioni eque e ragionevoli, compreso il prezzo, in conformità del diritto contrattuale nazionale, per garantire la continuità del servizio e la prevedibilità per le installazioni programmate di risorse correlate.***
	Or. en

Emendamento 99
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi	(15) In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi

di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.

di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative ***alla regolamentazione dei prezzi in relazione all'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e*** all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.

Or. en

Emendamento 100
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In particolare, tenendo conto ***del rapido*** sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, ***la definizione di "operatore di rete"*** dovrebbe ***essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere*** le imprese che forniscono risorse correlate***, che diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta***	(15) In particolare, tenendo conto ***dello*** sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, ***il regolamento*** dovrebbe ***rafforzare il ritmo di sviluppo di tali infrastrutture fisiche senza fili, comprese le torri, soprattutto nelle zone meno urbanizzate con infrastrutture fisiche limitate o assenti.*** Le imprese che forniscono ***tali*** risorse correlate ***dovrebbero essere esentate dalle*** disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa ***di cui al presente***

eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.

regolamento.

Or. en

Emendamento 101
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Seán Kelly, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che ***diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al*** regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.	(15) In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che ***rientrano così nell'ambito di applicazione del presente*** regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.

Or. en

Emendamento 102
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Massimiliano Salini, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Secondo il principio fondamentale dell'economia di mercato, l'intervento normativo è necessario solo in caso di fallimento del mercato. Dall'emergere dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e dall'assunzione del loro ruolo sempre più significativo di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, come il 5G, non si sono verificati fenomeni significativi che possano indicare un fallimento del mercato. Il loro modello commerciale, le tariffe applicate per la fornitura dell'infrastruttura e i loro modelli di prezzo non sono stati finora oggetto di alcuna regolamentazione. Pertanto, la Commissione, con il sostegno del BEREC e delle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbe condurre un'analisi di mercato per determinare se esiste un fallimento del mercato in relazione ai fornitori di infrastrutture fisiche senza fili come le "società delle torri". In tal caso, la Commissione, mediante un atto delegato, impone ai fornitori di infrastrutture fisiche senza fili come le "società delle torri" tutti gli obblighi e i benefici previsti dal regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa. Fino ad allora, il loro modello commerciale dovrebbe rimanere non disciplinato.

Or. en

Emendamento 103
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Secondo il principio fondamentale dell'economia di mercato, l'intervento normativo è necessario solo in caso di fallimento del mercato. Dall'emergere dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e dall'assunzione del loro ruolo sempre più significativo di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, come il 5G, non si sono verificati fenomeni significativi che possano indicare un fallimento del mercato. Pertanto, la Commissione, con il sostegno del BEREC e delle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbe condurre un'analisi di mercato per determinare se esiste un fallimento del mercato in relazione ai fornitori di infrastrutture fisiche senza fili come le "società delle torri". In tal caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che affronti le lacune del mercato riscontrate.

Or. en

Emendamento 104
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) In assenza di un'eccezione giustificata, gli elementi dell'infrastruttura fisica posseduti o controllati da enti pubblici, anche quando non fanno parte di una rete, possono ospitare anche elementi di reti di comunicazione elettronica e dovrebbero essere resi accessibili per facilitare l'installazione di elementi di reti	(17) In assenza di un'eccezione giustificata, gli elementi dell'infrastruttura fisica posseduti o controllati da enti pubblici, anche quando non fanno parte di una rete, possono ospitare anche elementi di reti di comunicazione elettronica e dovrebbero essere resi accessibili per facilitare l'installazione di elementi di reti

ad altissima capacità, in particolare di reti senza fili. Esempi di elementi di un'infrastruttura fisica sono gli edifici, gli accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Spetta agli Stati membri individuare edifici specifici posseduti o controllati da enti pubblici nel loro territorio ai quali gli obblighi di accesso non possono essere applicati, ad esempio per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico.	ad altissima capacità, in particolare di reti senza fili. Esempi di elementi di un'infrastruttura fisica sono gli edifici, gli accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Spetta agli Stati membri individuare edifici specifici posseduti o controllati da enti pubblici nel loro territorio ai quali gli obblighi di accesso non possono essere applicati, ad esempio per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico ***o di sicurezza nazionale e protezione, compresa la sicurezza stradale***. ***Al fine di garantire l'accettazione da parte del pubblico e una diffusione sostenibile, gli elementi di rete delle reti ad altissima capacità, in particolare le reti senza fili, dovrebbero avere un impatto visivo minimo.***

Or. en

Emendamento 105
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, , Othmar Karas, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) In assenza di un'eccezione giustificata, gli elementi dell'infrastruttura fisica posseduti o controllati da enti pubblici, anche quando non fanno parte di una rete, possono ospitare anche elementi di reti di comunicazione elettronica e dovrebbero essere resi accessibili per facilitare l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in particolare di reti senza fili. Esempi di elementi di un'infrastruttura fisica sono gli edifici, gli accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad	(17) In assenza di un'eccezione giustificata, gli elementi dell'infrastruttura fisica posseduti o controllati da enti pubblici, anche quando non fanno parte di una rete, possono ospitare anche elementi di reti di comunicazione elettronica e dovrebbero essere resi accessibili per facilitare l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in particolare di reti senza fili. Esempi di elementi di un'infrastruttura fisica sono gli edifici***, compresi i tetti***, gli accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi

esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Spetta agli Stati membri individuare edifici specifici posseduti o controllati da enti pubblici nel loro territorio ai quali gli obblighi di accesso non possono essere applicati, ad esempio per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico.

stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Spetta agli Stati membri individuare edifici specifici posseduti o controllati da enti pubblici nel loro territorio ai quali gli obblighi di accesso non possono essere applicati, ad esempio per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico.

Or. en

Emendamento 106
Niklas Nienass

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, come definite dal diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano. ***Tuttavia eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica o risorse correlate potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Allo stesso tempo, le misure stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di incentivare***	(18) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, come definite dal diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano.

gli operatori di servizi pubblici a fornire accesso alle infrastrutture escludendo le entrate generate dall'accesso alla loro infrastruttura fisica dal calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 107
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, come definite dal diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica o risorse correlate potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Allo stesso tempo, le misure stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di incentivare gli operatori di servizi pubblici a fornire accesso alle infrastrutture escludendo le entrate generate dall'accesso alla loro infrastruttura fisica dal calcolo	(18) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche ***nazionali, regionali o locali*** necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, come definite dal diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica o risorse correlate potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Allo stesso tempo, le misure stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di incentivare gli operatori di servizi pubblici a fornire accesso alle infrastrutture escludendo le entrate generate dall'accesso

delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.	alla loro infrastruttura fisica dal calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Un divieto di negoziazione è raro e generalmente è un effetto indiretto di un divieto di accesso. Pertanto, questa parte deve essere soppressa per evitare malintesi in cui i negoziati sarebbero obbligatori ma l'accesso non può essere concesso.

Emendamento 108
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, come definite dal diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica o risorse correlate potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Allo stesso tempo, le misure stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di incentivare gli operatori di servizi	(18) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, come definite dal diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete ***o dall'ente pubblico***, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica o risorse correlate potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Allo stesso tempo, le misure stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di incentivare gli operatori di servizi

pubblici a fornire accesso alle infrastrutture escludendo le entrate generate dall'accesso alla loro infrastruttura fisica dal calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.

pubblici a fornire accesso alle infrastrutture escludendo le entrate generate dall'accesso alla loro infrastruttura fisica dal calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 109
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare oneri sproporzionati per gli operatori di rete derivanti dall'applicazione simultanea di due regimi di accesso distinti alla medesima infrastruttura fisica, l'infrastruttura fisica soggetta a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o a obblighi di accesso derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non dovrebbe essere soggetta agli obblighi di accesso di cui al presente regolamento finché tali obblighi di accesso rimangono in vigore. Tuttavia il presente regolamento dovrebbe essere applicabile quando un'autorità nazionale di regolamentazione ha imposto un obbligo di accesso ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 che limita l'uso che può essere fatto dell'infrastruttura fisica interessata. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi quando ***un operatore*** che intende collegare stazioni di base richiede l'accesso all'infrastruttura fisica esistente soggetta ad obblighi di accesso nel mercato dell'accesso alla capacità dedicata all'ingrosso[37].	(19) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare oneri sproporzionati per gli operatori di rete derivanti dall'applicazione simultanea di due regimi di accesso distinti alla medesima infrastruttura fisica, l'infrastruttura fisica soggetta a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o a obblighi di accesso derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non dovrebbe essere soggetta agli obblighi di accesso di cui al presente regolamento finché tali obblighi di accesso rimangono in vigore. Tuttavia il presente regolamento dovrebbe essere applicabile quando un'autorità nazionale di regolamentazione ha imposto un obbligo di accesso ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 che limita l'uso che può essere fatto dell'infrastruttura fisica interessata. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi quando ***un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** che intende collegare stazioni di base richiede l'accesso all'infrastruttura fisica esistente soggetta ad obblighi di accesso nel mercato dell'accesso alla capacità dedicata

all'ingrosso[37].

[37] Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).

[37] Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 110
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare oneri sproporzionati per gli operatori di rete derivanti dall'applicazione simultanea di due regimi di accesso distinti alla medesima infrastruttura fisica, l'infrastruttura fisica soggetta a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o a	(19) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare oneri sproporzionati per gli operatori di rete derivanti dall'applicazione simultanea di due regimi di accesso distinti alla medesima infrastruttura fisica, l'infrastruttura fisica soggetta a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ***o altre autorità competenti*** ai sensi della

obblighi di accesso derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non dovrebbe essere soggetta agli obblighi di accesso di cui al presente regolamento finché tali obblighi di accesso rimangono in vigore. Tuttavia il presente regolamento dovrebbe essere applicabile quando un'autorità nazionale di regolamentazione ha imposto un obbligo di accesso ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 che limita l'uso che può essere fatto dell'infrastruttura fisica interessata. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi quando un operatore che intende collegare stazioni di base richiede l'accesso all'infrastruttura fisica esistente soggetta ad obblighi di accesso nel mercato dell'accesso alla capacità dedicata all'ingrosso[37].	direttiva (UE) 2018/1972 o a obblighi di accesso derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non dovrebbe essere soggetta agli obblighi di accesso di cui al presente regolamento finché tali obblighi di accesso rimangono in vigore. Tuttavia il presente regolamento dovrebbe essere applicabile quando un'autorità nazionale di regolamentazione ***o un'altra autorità competente*** ha imposto un obbligo di accesso ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 che limita l'uso che può essere fatto dell'infrastruttura fisica interessata. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi quando un operatore che intende collegare stazioni di base richiede l'accesso all'infrastruttura fisica esistente soggetta ad obblighi di accesso nel mercato dell'accesso alla capacità dedicata all'ingrosso[37].
[37] Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).	[37] Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).

Or. en

Emendamento 111
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Seán Kelly, Markus Pieper, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire la	(20) Al fine di garantire la

proporzionalità ***e*** preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre,

proporzionalità***,*** preservare gli incentivi agli investimenti***, soprattutto per i pionieri delle reti ad altissima capacità, e quindi creare un incentivo per la rapida diffusione di tali reti nelle zone rurali***, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità

laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso ***fisico*** all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di elementi di rete. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, nonché della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti.

della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante***, o a un'infrastruttura fisica parallela,*** potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di elementi di rete***, che è da evitarsi in particolare fino a quando non è raggiunta una copertura sufficiente delle zone rurali con le reti ad altissima capacità***. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, nonché della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti.

Or. en

Emendamento 112
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un	(20) Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un

ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso fisico

ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso fisico

all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di elementi di rete. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, nonché della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti.

all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di elementi di rete. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, nonché della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti***, nonché della necessità di un ritorno equo degli investimenti per i fornitori di servizi associati, corrispondente alle condizioni di mercato e al modello commerciale***.

Or. en

Emendamento 113
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto	(20) Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto

accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso fisico all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante

accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso fisico all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante

potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di elementi di rete. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, ***del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, nonché*** della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti.	potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di elementi di rete. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti.

Or. en

Motivazione

Questa modifica corrisponde alle modifiche dell'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 114
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani	(20) Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani

d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso ***fisico*** all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di

d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di

elementi di rete. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso ***fisico*** all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, nonché della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti.	elementi di rete. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, nonché della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti.

Or. en

Motivazione

It is possible to do "wholesale physical access" with Software Defined Access Networks (SDAN), which enables the partition of network resources into wholesale slices. Access seekers can become full virtual network operators (VNOs), and physical resources are abstracted and delivered as a service to access seekers. Also, some wholesale only providers have based their business case around providing virtual access products. For these providers an obligation to provide dark fibre or fibre unbundling would have a negative impact on their incentives to invest. Therefore, a more general term like 'wholesale access' should be used instead of 'wholesale physical access'.

Emendamento 115
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove ***gli operatori*** richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati. Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere tenuti a offrire l'accesso a condizioni non	(21) Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove ***le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati.

discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell'accesso. Tra questi figurano: i) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; ii) l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete; iii) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; iv) l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione; v) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; e vi) eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.	Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere tenuti a offrire l'accesso a condizioni non discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell'accesso. Tra questi figurano: i) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; ii) l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete; iii) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; iv) l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione; v) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; e vi) eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 116
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove gli operatori richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati. Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere tenuti a offrire l'accesso a condizioni non discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell'accesso. Tra questi figurano: i) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; ii) l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per ***limitare*** ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete; iii) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; iv) l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione; v) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; e vi) eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.	(21) Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove gli operatori richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati. Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere tenuti a offrire l'accesso a condizioni non discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell'accesso. Tra questi figurano: i) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; ii) l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per ***evitare*** ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete; iii) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; iv) l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione; v) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; e vi) eventuali ***obblighi di*** vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

Or. en

Emendamento 117
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove gli operatori richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati. Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere ***tenuti*** a offrire l'accesso a condizioni non discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell'accesso. Tra questi figurano: i) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; ii) l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete; iii) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; iv) l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione; v) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; e vi) eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.	(21) Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove gli operatori richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati. Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere ***incentivati*** a offrire l'accesso a condizioni non discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell'accesso. Tra questi figurano: i) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; ii) l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete; iii) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; iv) l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione; v) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; e vi) eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

Or. en

Emendamento 118
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possono non disporre di risorse sufficienti, dell'esperienza o delle conoscenze tecniche necessarie per avviare trattative con ***gli operatori*** sull'accesso. Al fine di facilitare l'accesso alle infrastrutture fisiche di tali enti pubblici, si potrebbe nominare un organismo che coordini le richieste di accesso, fornisca consulenza legale e tecnica per la negoziazione delle condizioni di accesso e renda disponibili informazioni pertinenti su tali infrastrutture fisiche attraverso uno sportello unico. L'organismo di coordinamento potrebbe altresì sostenere gli enti pubblici nella preparazione di contratti tipo e monitorare l'esito e la durata del processo di richiesta di accesso. Tale organismo potrebbe essere d'aiuto anche in caso di controversie in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche che gli enti pubblici possiedono o controllano.	(23) Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possono non disporre di risorse sufficienti, dell'esperienza o delle conoscenze tecniche necessarie per avviare trattative con ***le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** sull'accesso. Al fine di facilitare l'accesso alle infrastrutture fisiche di tali enti pubblici, si potrebbe nominare un organismo che coordini le richieste di accesso, fornisca consulenza legale e tecnica per la negoziazione delle condizioni di accesso e renda disponibili informazioni pertinenti su tali infrastrutture fisiche attraverso uno sportello unico. L'organismo di coordinamento potrebbe altresì sostenere gli enti pubblici nella preparazione di contratti tipo e monitorare l'esito e la durata del processo di richiesta di accesso. Tale organismo potrebbe essere d'aiuto anche in caso di controversie in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche che gli enti pubblici possiedono o controllano.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 119

Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possono non disporre di risorse sufficienti, dell'esperienza o delle conoscenze tecniche necessarie per avviare trattative con gli operatori sull'accesso. Al fine di facilitare l'accesso alle infrastrutture fisiche di tali enti pubblici, si ***potrebbe*** nominare un organismo che coordini le richieste di accesso, fornisca consulenza legale e tecnica per la negoziazione delle condizioni di accesso e renda disponibili informazioni pertinenti su tali infrastrutture fisiche attraverso uno sportello unico. L'organismo di coordinamento potrebbe altresì sostenere gli enti pubblici nella preparazione di contratti tipo e monitorare l'esito e la durata del processo di richiesta di accesso. Tale organismo potrebbe essere d'aiuto anche in caso di controversie in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche che gli enti pubblici possiedono o controllano.	(23) Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possono non disporre di risorse sufficienti, dell'esperienza o delle conoscenze tecniche necessarie per avviare trattative con gli operatori sull'accesso. ***In tal caso,*** al fine di facilitare l'accesso alle infrastrutture fisiche di tali enti pubblici, si ***dovrebbe*** nominare un organismo che coordini le richieste di accesso, fornisca consulenza legale e tecnica per la negoziazione delle condizioni di accesso e renda disponibili informazioni pertinenti su tali infrastrutture fisiche attraverso uno sportello unico. L'organismo di coordinamento potrebbe altresì sostenere gli enti pubblici nella preparazione di contratti tipo e monitorare l'esito e la durata del processo di richiesta di accesso. Tale organismo potrebbe essere d'aiuto anche in caso di controversie in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche che gli enti pubblici possiedono o controllano.

Or. en

Emendamento 120
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire la coerenza degli approcci tra gli Stati membri la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle	(24) Al fine di garantire la coerenza degli approcci tra gli Stati membri la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle

comunicazioni elettroniche (BEREC), ***potrebbe*** fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.

comunicazioni elettroniche (BEREC), ***dovrebbe, almeno entro sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento,*** fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate***, delle autorità nazionali*** e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti. ***Al fine di limitare le perturbazioni del mercato e la riduzione involontaria di un potenziale investimento, la Commissione, nel formulare gli orientamenti sul prezzo equo e ragionevole, dovrebbe tenere conto delle caratteristiche degli operatori di rete e del loro modello commerciale, come ad esempio i fornitori di risorse correlate. Considerando il livello di flessibilità riconosciuto agli Stati membri nell'applicazione delle presenti disposizioni, e affinché siano efficienti, gli orientamenti della Commissione europea dovrebbero fornire un livello di granularità adeguato.***

Or. en

Emendamento 121
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire la coerenza degli approcci tra gli Stati membri la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), potrebbe fornire orientamenti	(24) Al fine di garantire la coerenza degli approcci tra gli Stati membri***, pur tenendo conto delle situazioni divergenti negli Stati membri,*** la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni

sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.

elettroniche (BEREC), potrebbe fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate e ***in particolare*** degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti***, per garantire nel miglior modo possibile che tali orientamenti non comportino perturbazioni ai principi consolidati, non violino le norme procedurali degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e non siano dannosi per l'ulteriore diffusione di reti ad altissima capacità***.

Or. en

Emendamento 122
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire la coerenza degli approcci tra gli Stati membri la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), potrebbe fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali	(24) Al fine di garantire la coerenza degli approcci tra gli Stati membri la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), potrebbe fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti. ***Nel definire i criteri per un***

orientamenti.

prezzo equo e ragionevole, la Commissione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche degli operatori di rete e del loro modello commerciale, come le società delle torri o gli operatori di sola vendita all'ingrosso, soprattutto quando cedono in locazione le infrastrutture a terzi, al fine di evitare perturbazioni del mercato ed effetti negativi sugli investimenti.

Or. en

Emendamento 123
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) ***Gli operatori*** dovrebbero avere accesso a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l'installazione di reti ad altissima capacità e di garantire l'uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all'installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte (che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, nonché infrastrutture fisiche esistenti o programmate) così come per facilitare l'accesso a tali informazioni (a livello intersettoriale e transfrontaliero), gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero	(25) ***Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** dovrebbero avere accesso a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l'installazione di reti ad altissima capacità e di garantire l'uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all'installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte (che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, nonché infrastrutture fisiche esistenti o programmate) così come per facilitare l'accesso a tali informazioni (a livello intersettoriale e transfrontaliero), gli

fornire e mantenere tali informazioni minime in modo proattivo (piuttosto che su richiesta) attraverso uno sportello unico. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà ***agli operatori*** di esprimere il proprio interesse all'accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere fornite attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l'operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessarie autorizzazioni, non più tardi di tre mesi prima che la domanda di autorizzazione sia presentata per la prima volta alle autorità competenti.	operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero fornire e mantenere tali informazioni minime in modo proattivo (piuttosto che su richiesta) attraverso uno sportello unico. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà ***alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** di esprimere il proprio interesse all'accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere fornite attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l'operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessarie autorizzazioni, non più tardi di tre mesi prima che la domanda di autorizzazione sia presentata per la prima volta alle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 124
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli operatori dovrebbero avere accesso a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l'installazione di reti ad altissima capacità e di garantire l'uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all'installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte (che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, nonché infrastrutture fisiche esistenti o programmate) così come per facilitare l'accesso a tali informazioni (a livello intersettoriale e transfrontaliero), gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero fornire e mantenere tali informazioni minime ***in modo proattivo (piuttosto che su richiesta)*** attraverso uno sportello unico. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà agli operatori di esprimere il proprio interesse all'accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere fornite attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l'operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessarie autorizzazioni, non più tardi di tre mesi prima che la domanda di autorizzazione sia presentata per la prima volta alle autorità	(25) Gli operatori dovrebbero avere accesso a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l'installazione di reti ad altissima capacità e di garantire l'uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all'installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte (che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, nonché infrastrutture fisiche esistenti o programmate) così come per facilitare l'accesso a tali informazioni (a livello intersettoriale e transfrontaliero), gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero fornire e mantenere tali informazioni minime attraverso uno sportello unico ***e garantire in modo proattivo che siano corrette e aggiornate***. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà agli operatori di esprimere il proprio interesse all'accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere fornite attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l'operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessarie autorizzazioni, non più tardi di tre mesi prima che la domanda di autorizzazione sia presentata per la prima

competenti.

volta alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 125
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Markus Pieper, Henna Virkkunen, Othmar Karas, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli operatori dovrebbero avere accesso a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l'installazione di reti ad altissima capacità e di garantire l'uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all'installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte (che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, nonché infrastrutture fisiche esistenti o programmate) così come per facilitare l'accesso a tali informazioni (a livello intersettoriale e transfrontaliero), gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero fornire e mantenere tali informazioni minime in modo proattivo (piuttosto che su richiesta) attraverso uno sportello unico. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà agli operatori di esprimere il proprio interesse all'accesso alle	(25) Gli operatori dovrebbero avere accesso a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l'installazione di reti ad altissima capacità e di garantire l'uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all'installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte (che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, nonché infrastrutture fisiche esistenti o programmate) così come per facilitare l'accesso a tali informazioni (a livello intersettoriale e transfrontaliero), gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero***, ove possibile,*** fornire e mantenere tali informazioni minime in modo proattivo (piuttosto che su richiesta) attraverso uno sportello unico. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà agli operatori di esprimere il proprio interesse all'accesso

infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere fornite attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l'operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessarie autorizzazioni, non più tardi di tre mesi prima che la domanda di autorizzazione sia presentata per la prima volta alle autorità competenti.

alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere fornite attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l'operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessarie autorizzazioni, non più tardi di tre mesi prima che la domanda di autorizzazione sia presentata per la prima volta alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 126
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le informazioni minime dovrebbero essere rese disponibili tempestivamente attraverso lo sportello unico, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, affinché ***gli operatori*** possano presentare le loro richieste di informazioni. Lo sportello unico dovrebbe consistere in un archivio di informazioni in formato elettronico, presso il quale è possibile accedere alle informazioni e formulare richieste online utilizzando strumenti digitali, quali pagine web, applicazioni digitali e piattaforme digitali. Le informazioni rese disponibili possono essere limitate al fine di garantire la sicurezza e l'integrità della rete, in particolare quella delle infrastrutture critiche, nonché la sicurezza nazionale oppure al fine di proteggere legittimi segreti tecnici e commerciali. Lo sportello unico non deve necessariamente ospitare le informazioni, purché garantisca la disponibilità di collegamenti ad altri	(26) Le informazioni minime dovrebbero essere rese disponibili tempestivamente attraverso lo sportello unico, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, affinché ***le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** possano presentare le loro richieste di informazioni. Lo sportello unico dovrebbe consistere in un archivio di informazioni in formato elettronico, presso il quale è possibile accedere alle informazioni e formulare richieste online utilizzando strumenti digitali, quali pagine web, applicazioni digitali e piattaforme digitali. Le informazioni rese disponibili possono essere limitate al fine di garantire la sicurezza e l'integrità della rete, in particolare quella delle infrastrutture critiche, nonché la sicurezza nazionale oppure al fine di proteggere legittimi segreti tecnici e commerciali. Lo sportello unico non deve necessariamente ospitare le

strumenti digitali, quali portali web, piattaforme digitali o applicazioni digitali, presso i quali vengono conservate le informazioni. Lo sportello unico può fornire funzionalità aggiuntive, quali l'accesso a informazioni supplementari o il sostegno per il processo di richiesta di accesso a infrastrutture fisiche esistenti oppure per il coordinamento di opere di genio civile.	informazioni, purché garantisca la disponibilità di collegamenti ad altri strumenti digitali, quali portali web, piattaforme digitali o applicazioni digitali, presso i quali vengono conservate le informazioni. Lo sportello unico può fornire funzionalità aggiuntive, quali l'accesso a informazioni supplementari o il sostegno per il processo di richiesta di accesso a infrastrutture fisiche esistenti oppure per il coordinamento di opere di genio civile.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 127
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Inoltre, se la richiesta è ragionevole, in particolare se è necessario condividere le infrastrutture fisiche esistenti o coordinare opere di genio civile, è opportuno garantire ***agli operatori*** la possibilità di effettuare ispezioni in loco e di chiedere informazioni circa le opere programmate, a condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e fatte salve le salvaguardie adottate per garantire la sicurezza e l'integrità della rete, la protezione della riservatezza nonché dei	(27) Inoltre, se la richiesta è ragionevole, in particolare se è necessario condividere le infrastrutture fisiche esistenti o coordinare opere di genio civile, è opportuno garantire ***alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** la possibilità di effettuare ispezioni in loco e di chiedere informazioni circa le opere programmate, a condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e fatte salve le salvaguardie

segreti tecnici e commerciali.	adottate per garantire la sicurezza e l'integrità della rete, la protezione della riservatezza nonché dei segreti tecnici e commerciali.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 128
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Attraverso gli sportelli unici dovrebbe essere incentivata la trasparenza avanzata delle opere di genio civile programmate. Tale obiettivo può essere conseguito reindirizzando facilmente ***gli operatori*** verso tali informazioni, qualora disponibili. La trasparenza dovrebbe essere garantita anche subordinando il rilascio di autorizzazioni alla preventiva pubblicazione tramite uno sportello unico delle informazioni sulle opere di genio civile programmate.	(28) Attraverso gli sportelli unici dovrebbe essere incentivata la trasparenza avanzata delle opere di genio civile programmate. Tale obiettivo può essere conseguito reindirizzando facilmente ***le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** verso tali informazioni, qualora disponibili. La trasparenza dovrebbe essere garantita anche subordinando il rilascio di autorizzazioni alla preventiva pubblicazione tramite uno sportello unico delle informazioni sulle opere di genio civile programmate.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the

proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 129
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire la proporzionalità e la sicurezza, l'obbligo di fornire informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso lo sportello unico non deve essere applicato per i medesimi motivi che giustificano il rifiuto di una richiesta di accesso. Inoltre, in casi molto specifici, fornire informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso lo sportello unico potrebbe essere oneroso o sproporzionato per gli operatori di rete e gli enti pubblici. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio quando la mappatura degli attivi pertinenti non è ancora disponibile e sarebbe molto costosa da realizzare o quando si prevede che le richieste di accesso siano molto esigue in alcune zone di uno Stato membro o in relazione a determinate infrastrutture fisiche specifiche. Qualora sulla base di un'analisi costi-benefici dettagliata si constati che fornire informazioni sia sproporzionato, gli operatori di rete e gli enti pubblici non dovrebbero essere tenuti a fornire tali informazioni. Gli Stati membri dovrebbero condurre un'analisi costi-benefici dettagliata sulla base di una consultazione con le parti interessate in merito alla domanda di accesso alle infrastrutture	(30) Al fine di garantire la proporzionalità e la sicurezza, l'obbligo di fornire informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso lo sportello unico non deve essere applicato per i medesimi motivi che giustificano il rifiuto di una richiesta di accesso. Inoltre, in casi molto specifici, fornire informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso lo sportello unico potrebbe essere oneroso o sproporzionato per gli operatori di rete e gli enti pubblici. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio quando la mappatura degli attivi pertinenti non è ancora disponibile e sarebbe molto costosa da realizzare o quando si prevede che le richieste di accesso siano molto esigue in alcune zone di uno Stato membro o in relazione a determinate infrastrutture fisiche specifiche. Qualora sulla base di un'analisi costi-benefici dettagliata si constati che fornire informazioni sia sproporzionato, gli operatori di rete e gli enti pubblici non dovrebbero essere tenuti a fornire tali informazioni. Gli Stati membri dovrebbero condurre un'analisi costi-benefici dettagliata sulla base di una consultazione con le parti interessate in merito alla domanda di accesso alle infrastrutture

fisiche esistenti, e tale analisi dovrebbe essere aggiornata periodicamente. Il processo di consultazione e il suo esito dovrebbero essere resi pubblici e ***le*** specifiche infrastrutture fisiche ***da esentare*** dall'obbligo in questione dovrebbero essere notificate alla Commissione.

fisiche esistenti, e tale analisi dovrebbe essere aggiornata periodicamente. Il processo di consultazione e il suo esito dovrebbero essere resi pubblici e ***i criteri e le condizioni utilizzati per esentare*** specifiche infrastrutture fisiche dall'obbligo in questione dovrebbero essere notificate alla Commissione.

Or. en

Emendamento 130
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di garantire la coerenza, gli organismi competenti che svolgono le funzioni di sportello unico, le autorità nazionali di regolamentazione che svolgono i loro compiti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o altre autorità competenti, quali le autorità nazionali, regionali o locali competenti per la gestione del catasto o l'attuazione della direttiva 2007/2/CE (Inspire), a seconda dei casi, dovrebbero consultarsi e cooperare tra loro. Tale cooperazione dovrebbe mirare a ridurre al minimo gli sforzi per adempiere gli obblighi di trasparenza imposti agli operatori di rete e agli enti pubblici, comprese le imprese designate con significativo potere di mercato (operatori con significativo potere di mercato), al fine di rendere disponibili le informazioni sulle loro infrastrutture fisiche. Qualora sia richiesto un set di dati diverso sull'infrastruttura fisica dell'operatore con significativo potere di mercato, tale cooperazione dovrebbe portare alla creazione di interconnessioni e sinergie utili tra la banca dati relativa al significativo potere di mercato e lo	(31) Al fine di garantire la coerenza, gli organismi competenti che svolgono le funzioni di sportello unico, le autorità nazionali di regolamentazione ***o altre autorità competenti*** che svolgono i loro compiti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o altre autorità competenti, quali le autorità nazionali, regionali o locali competenti per la gestione del catasto o l'attuazione della direttiva 2007/2/CE (Inspire), a seconda dei casi, dovrebbero consultarsi e cooperare tra loro. Tale cooperazione dovrebbe mirare a ridurre al minimo gli sforzi per adempiere gli obblighi di trasparenza imposti agli operatori di rete e agli enti pubblici, comprese le imprese designate con significativo potere di mercato (operatori con significativo potere di mercato), al fine di rendere disponibili le informazioni sulle loro infrastrutture fisiche. Qualora sia richiesto un set di dati diverso sull'infrastruttura fisica dell'operatore con significativo potere di mercato, tale cooperazione dovrebbe portare alla creazione di interconnessioni e sinergie utili tra la banca dati relativa al

sportello unico, nonché a pratiche comuni proporzionate di raccolta e fornitura dei dati al fine di ottenere risultati facilmente comparabili. La cooperazione dovrebbe inoltre mirare a facilitare l'accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche, alla luce delle circostanze nazionali. Se gli obblighi di regolamentazione vengono modificati o revocati, le parti interessate dovrebbero essere in grado di concordare le soluzioni migliori per adattare la raccolta e la fornitura di dati sulle infrastrutture fisiche ai nuovi requisiti normativi applicabili.	significativo potere di mercato e lo sportello unico, nonché a pratiche comuni proporzionate di raccolta e fornitura dei dati al fine di ottenere risultati facilmente comparabili. La cooperazione dovrebbe inoltre mirare a facilitare l'accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche, alla luce delle circostanze nazionali. Se gli obblighi di regolamentazione vengono modificati o revocati, le parti interessate dovrebbero essere in grado di concordare le soluzioni migliori per adattare la raccolta e la fornitura di dati sulle infrastrutture fisiche ai nuovi requisiti normativi applicabili.
	Or. en

Emendamento 131
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) L'obbligo di trasparenza per il coordinamento delle opere di genio civile non si applica alle opere di genio civile per motivi di sicurezza nazionale o in caso di emergenza. Ciò potrebbe verificarsi per le opere di genio civile realizzate se esiste un rischio di pericolo pubblico a seguito di processi di degrado delle opere di genio civile e delle installazioni associate, causati da fattori distruttivi naturali o generati dall'uomo, e che sono necessarie per garantirne la sicurezza o la demolizione. ***Per motivi di trasparenza gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i tipi di opere di genio civile che rientrano in tali circostanze e pubblicarli attraverso uno sportello unico.***	(32) L'obbligo di trasparenza per il coordinamento delle opere di genio civile non si applica alle opere di genio civile per motivi di sicurezza nazionale o in caso di emergenza. Ciò potrebbe verificarsi per le opere di genio civile realizzate se esiste un rischio di pericolo pubblico a seguito di processi di degrado delle opere di genio civile e delle installazioni associate, causati da fattori distruttivi naturali o generati dall'uomo, e che sono necessarie per garantirne la sicurezza o la demolizione.
	Or. en

Emendamento 132
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli Stati membri dovrebbero massimizzare i risultati delle opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici sfruttando le esternalità positive delle opere stesse in tutti i settori e garantendo pari opportunità di condivisione delle infrastrutture fisiche disponibili e programmate ai fini dell'installazione di reti ad altissima capacità. La finalità principale delle opere di genio civile finanziate con fondi pubblici non dovrebbe essere compromessa. Tuttavia le richieste tempestive e ragionevoli di coordinamento dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità dovrebbero essere soddisfatte dall'operatore di rete che esegue le opere di genio civile in questione direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite un subappaltatore) a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Ad esempio l'***operatore*** richiedente dovrebbe sostenere eventuali costi aggiuntivi, compresi quelli causati da ritardi e ridurre al minimo le modifiche ai piani originari. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di riservare capacità per le reti di comunicazione elettronica anche in assenza di richieste specifiche. Ciò consentirà agli Stati membri di soddisfare la futura domanda di infrastrutture fisiche massimizzando il valore delle opere di genio civile oppure di adottare misure che conferiscano diritti analoghi agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di coordinare dette opere.	(34) Gli Stati membri dovrebbero massimizzare i risultati delle opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici sfruttando le esternalità positive delle opere stesse in tutti i settori e garantendo pari opportunità di condivisione delle infrastrutture fisiche disponibili e programmate ai fini dell'installazione di reti ad altissima capacità. La finalità principale delle opere di genio civile finanziate con fondi pubblici non dovrebbe essere compromessa. Tuttavia le richieste tempestive e ragionevoli di coordinamento dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità dovrebbero essere soddisfatte dall'operatore di rete che esegue le opere di genio civile in questione direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite un subappaltatore) a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Ad esempio l'***impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** richiedente dovrebbe sostenere eventuali costi aggiuntivi, compresi quelli causati da ritardi e ridurre al minimo le modifiche ai piani originari. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di riservare capacità per le reti di comunicazione elettronica anche in assenza di richieste specifiche. Ciò consentirà agli Stati membri di soddisfare la futura domanda di infrastrutture fisiche massimizzando il valore delle opere di genio civile oppure di adottare misure che conferiscano diritti analoghi agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o

dell'elettricità, al fine di coordinare dette opere.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 133
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di garantire la coerenza degli approcci la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, potrebbe fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative a coordinamento delle opere di genio civile, anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla ripartizione dei costi. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.	(36) Al fine di garantire la coerenza degli approcci***, tenendo conto delle situazioni divergenti negli Stati membri,*** la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, potrebbe fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative a coordinamento delle opere di genio civile, anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla ripartizione dei costi. I pareri delle parti interessate e ***in particolare*** degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti***, per garantire nel miglior modo possibile che tali orientamenti non comportino perturbazioni ai principi consolidati, non violino le norme procedurali degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e non siano dannosi per***

l'ulteriore diffusione di reti ad altissima capacità.

Or. en

Emendamento 134
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di garantire la coerenza degli approcci la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, ***potrebbe*** fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative a coordinamento delle opere di genio civile, anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla ripartizione dei costi. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.	(36) Al fine di garantire la coerenza degli approcci la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, ***dovrebbe, almeno entro sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento,*** fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti. ***Considerando il livello di flessibilità riconosciuto agli Stati membri nell'applicazione delle presenti disposizioni, e affinché siano efficienti, tali orientamenti dovrebbero fornire un livello di granularità adeguato.***

Or. en

Emendamento 135
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) La realizzazione di corridoi transfrontalieri lungo i percorsi di trasporto sosterrà un mercato unico digitale interconnesso, interoperabile e sovrano. Per aumentare la diffusione dei corridoi 5G in Europa e l'utilizzo dei finanziamenti già disponibili (in particolare il CEF2), è necessaria la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi gli operatori stradali e ferroviari e le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica in quanto proprietari dello spettro radio nazionale. Entro la fine del 2025 tutte le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica nell'Unione dovrebbero garantire che gli utenti finali godano di un passaggio di segnale senza soluzione di continuità alle frontiere interne dell'Europa, come prerequisito per corridoi 5G efficaci, contribuendo così al decennio digitale. La connettività senza soluzione di continuità, insieme ad altre misure come un vero uso armonizzato dello spettro radio, favorirà gli sforzi di consolidamento transfrontaliero del settore delle reti mobili. Inoltre, approfondirà l'integrazione del mercato unico e rafforzerà i campioni europei che guidano la corsa tecnologica globale.

Or. en

Emendamento 136
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Un elemento portante per un mercato unico digitale ben

funzionante, interconnesso e interoperabile è la realizzazione di corridoi transfrontalieri lungo i percorsi di trasporto. Ciò richiederà anche l'aggiornamento della distribuzione dei corridoi 5G all'interno degli Stati membri e oltre le frontiere. Al fine di conseguire tale obiettivo e sfruttare i finanziamenti esistenti, tutte le parti interessate, come gli operatori stradali e ferroviari e le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, dovrebbero partecipare attivamente alla realizzazione di corridoi transfrontalieri. Entro la fine del 2025, gli utenti finali dovrebbero poter usufruire di un passaggio di segnale senza soluzione di continuità alle frontiere interne dell'Europa.

Or. en

Emendamento 137
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse al fine di proteggere gli interessi generali nazionali e dell'Unione. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di autorizzazioni e diritti di passaggio necessari per l'installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell'installazione potrebbero comportare l'applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell'installazione della rete. Di	(38) Per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse al fine di proteggere gli interessi generali nazionali e dell'Unione. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di autorizzazioni e diritti di passaggio necessari per l'installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell'installazione potrebbero comportare l'applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell'installazione della rete. Di

conseguenza, per facilitare l'installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere razionalizzate e coerenti a livello nazionale. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere disponibili attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, per ***tutti gli operatori*** e in particolare per ***gli operatori nuovi*** e più ***piccoli*** non ***attivi*** nella zona interessata. Inoltre ***gli operatori*** dovrebbero avere il diritto di presentare le loro richieste di autorizzazioni e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Tali imprese dovrebbero essere in grado inoltre di ottenere informazioni in formato elettronico sullo stato delle loro richieste e sul loro eventuale accoglimento o respingimento.

conseguenza, per facilitare l'installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere razionalizzate e coerenti a livello nazionale. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere disponibili attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, per ***tutte le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** e in particolare per ***le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica nuove*** e più ***piccole*** non ***attive*** nella zona interessata. Inoltre ***le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** dovrebbero avere il diritto di presentare le loro richieste di autorizzazioni e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Tali imprese dovrebbero essere in grado inoltre di ottenere informazioni in formato elettronico sullo stato delle loro richieste e sul loro eventuale accoglimento o respingimento.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that

these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 138
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse al fine di proteggere gli interessi generali nazionali e dell'Unione. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di autorizzazioni e diritti di passaggio necessari per l'installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell'installazione potrebbero comportare l'applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell'installazione della rete. Di conseguenza, per facilitare l'installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere razionalizzate e coerenti a livello nazionale. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere disponibili attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, per	(38) Per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse al fine di proteggere gli interessi generali nazionali e dell'Unione. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di autorizzazioni e diritti di passaggio necessari per l'installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell'installazione potrebbero comportare l'applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell'installazione della rete. Di conseguenza, per facilitare l'installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere razionalizzate e coerenti a livello nazionale***, nel rispetto della struttura costituzionale di ciascuno Stato membro***. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere disponibili attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la

tutti gli operatori e in particolare per gli operatori nuovi e più piccoli non attivi nella zona interessata. Inoltre gli operatori dovrebbero avere il diritto di presentare le loro richieste di autorizzazioni e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Tali imprese dovrebbero essere in grado inoltre di ottenere informazioni in formato elettronico sullo stato delle loro richieste e sul loro eventuale accoglimento o respingimento.

complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, per tutti gli operatori e in particolare per gli operatori nuovi e più piccoli non attivi nella zona interessata. Inoltre gli operatori dovrebbero avere il diritto di presentare le loro richieste di autorizzazioni e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Tali imprese dovrebbero essere in grado inoltre di ottenere informazioni in formato elettronico sullo stato delle loro richieste e sul loro eventuale accoglimento o respingimento.

Or. en

Emendamento 139
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse al fine di proteggere gli interessi generali nazionali e dell'Unione. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di autorizzazioni e diritti di passaggio necessari per l'installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell'installazione potrebbero comportare l'applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell'installazione della rete. Di conseguenza, per facilitare l'installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere	(38) Per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse al fine di proteggere gli interessi generali nazionali e dell'Unione. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di autorizzazioni e diritti di passaggio necessari per l'installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell'installazione potrebbero comportare l'applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell'installazione della rete. Di conseguenza, per facilitare l'installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere

razionalizzate ***e*** coerenti a livello nazionale. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere disponibili attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, per tutti gli operatori e in particolare per gli operatori nuovi e più piccoli non attivi nella zona interessata. Inoltre gli operatori dovrebbero avere il diritto di presentare le loro richieste di autorizzazioni e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Tali imprese dovrebbero essere in grado inoltre di ottenere informazioni in formato elettronico sullo stato delle loro richieste e sul loro eventuale accoglimento o respingimento.	razionalizzate***,*** coerenti ***e, per quanto possibile, armonizzate*** a livello nazionale. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere disponibili attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, per tutti gli operatori e in particolare per gli operatori nuovi e più piccoli non attivi nella zona interessata. Inoltre gli operatori dovrebbero avere il diritto di presentare le loro richieste di autorizzazioni e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Tali imprese dovrebbero essere in grado inoltre di ottenere informazioni in formato elettronico sullo stato delle loro richieste e sul loro eventuale accoglimento o respingimento.

Or. en

Emendamento 140
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Massimiliano Salini, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro ***quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione***. Ciò	(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro ***i termini stabiliti dai diritti nazionali***. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi

non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. ***Se un'autorità competente non risponde entro i termini stabiliti per la procedura di rilascio, dovrebbe informare d'ufficio il richiedente del ritardo e dei motivi. Gli Stati membri dovrebbero introdurre nella loro legislazione nazionale incentivi affinché le autorità competenti rilascino le autorizzazioni più rapidamente di quanto previsto dal diritto.***

Or. en

Emendamento 141
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri	(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo ***ingiustificato*** agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati

dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare**,** ostacolare ***o rendere meno interessante dal punto di vista economico*** l'installazione di reti ad altissima capacità ***o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre***. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.	membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare ***od*** ostacolare l'installazione di reti ad altissima capacità. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Or. en

Motivazione

Sebbene il testo originale fosse condizionato alla possibilità di consentire autorizzazioni parallele, a volte è inefficiente analizzare richieste di autorizzazione parziali che sarebbero inapplicabili a causa di altre condizioni non soddisfatte per altre parti della procedura di autorizzazione. Sarebbe sufficiente uno sportello unico, ma modificare le procedure di autorizzazione solo per l'installazione della rete potrebbe generare oneri ingiustificati.

Emendamento 142
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.	(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione ***o entro i termini previsti dal diritto nazionale, se più brevi***. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.
	Or. de

Emendamento 143
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere ***agli operatori*** di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.	(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere ***alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between

benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 144
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.	(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione***, quali le disposizioni di cui all'articolo 57 della direttiva (UE) 2018/1972***. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e

proporzionate.

Or. en

Emendamento 145
Johan Nissinen

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro ***quattro*** mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.	(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro ***tre*** mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Or. en

Emendamento 146
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro ***quattro*** mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.	(39) Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro ***tre*** mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Or. en

Motivazione

Un rilascio delle autorizzazioni più rapido e l'eliminazione della burocrazia sono fondamentali per stimolare gli investimenti nella realizzazione di reti ad altissima capacità.

Emendamento 147
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione ***entro 15 giorni dal suo ricevimento***. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti ***entro tale termine***. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti ***di passaggio entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta***. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. ***Gli operatori che subiscono danni a causa del ritardo di***	(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione ***senza indebito ritardo***. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa ***il prima possibile***, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti ***senza indebito ritardo***. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972.

un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.

Or. en

Emendamento 148
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in	(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in

conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. ***Gli operatori*** che subiscono danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.	conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. ***Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** che subiscono danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 149
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro ***15 giorni*** dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non	(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro ***un mese o entro il termine previsto dal diritto nazionale, se più breve,*** dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se

sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. ***Gli operatori che subiscono danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.***	le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972.

Or. de

Emendamento 150
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le	(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le

richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro ***quattro*** mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. Gli operatori che subiscono danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.	richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro ***tre*** mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. Gli operatori che subiscono danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.

Or. en

Motivazione

Un rilascio delle autorizzazioni più rapido e l'eliminazione della burocrazia sono fondamentali per stimolare gli investimenti nella realizzazione di reti ad altissima capacità.

Emendamento 151
Johan Nissinen

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione	(40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione

dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro ***quattro*** mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. Gli operatori che subiscono danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.	dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro ***tre*** mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. Gli operatori che subiscono danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.

Or. en

Emendamento 152
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al	(41) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al

fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 7 del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[39]. Le esenzioni dall'obbligo di disporre di autorizzazioni stabilite a livello di Unione mediante un atto di esecuzione potrebbero essere applicate a categorie diverse di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavi sotterranei) a determinate condizioni specifiche, per le quali potrebbero essere inizialmente richieste autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di scavo o altri tipi di autorizzazione. Potrebbero essere applicate anche agli aggiornamenti tecnici di opere o installazioni di manutenzione esistenti, alle opere di genio civile su piccola scala, quali le realizzazioni di trincee, nonché ai rinnovi di autorizzazioni.	fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 7 del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[39]. Le esenzioni dall'obbligo di disporre di autorizzazioni stabilite a livello di Unione mediante un atto di esecuzione potrebbero essere applicate a categorie diverse di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavi sotterranei) a determinate condizioni specifiche, per le quali potrebbero essere inizialmente richieste autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di scavo o altri tipi di autorizzazione. Potrebbero essere applicate anche agli aggiornamenti tecnici di opere o installazioni di manutenzione esistenti, alle opere di genio civile su piccola scala, quali le realizzazioni di trincee, nonché ai rinnovi di autorizzazioni. ***Durante i lavori preparatori la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.***
[39] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[39] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 153
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*

(41) ***È opportuno attribuire alla*** Commissione ***competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 7 del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[39]***. Le esenzioni dall'obbligo di disporre di autorizzazioni ***stabilite a livello di Unione mediante un atto di esecuzione*** potrebbero essere applicate a categorie diverse di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavi sotterranei) a determinate condizioni specifiche, per le quali potrebbero essere inizialmente richieste autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di scavo o altri tipi di autorizzazione. Potrebbero essere applicate anche agli aggiornamenti tecnici di opere o installazioni di manutenzione esistenti, alle opere di genio civile su piccola scala, quali le realizzazioni di trincee, nonché ai rinnovi di autorizzazioni.	(41) ***La*** Commissione***, dopo aver consultato le parti interessate, dovrebbe individuare le categorie di installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di strutture associate che gli Stati membri dovrebbero considerare di esentare da qualsiasi procedura di rilascio di autorizzazioni***. Le esenzioni dall'obbligo di disporre di autorizzazioni potrebbero essere applicate a categorie diverse di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavi sotterranei) a determinate condizioni specifiche, per le quali potrebbero essere inizialmente richieste autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di scavo o altri tipi di autorizzazione. Potrebbero essere applicate anche agli aggiornamenti tecnici di opere o installazioni di manutenzione esistenti, alle opere di genio civile su piccola scala, quali le realizzazioni di trincee, nonché ai rinnovi di autorizzazioni.

[39] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 154
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) È opportuno attribuire alla	(41) È opportuno attribuire alla

Commissione competenze ***di esecuzione*** al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 7 del presente regolamento. ***È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[39]. Le*** esenzioni dall'obbligo di disporre di autorizzazioni stabilite a livello di Unione mediante un atto ***di esecuzione*** potrebbero essere applicate a categorie diverse di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavi sotterranei) a determinate condizioni specifiche, per le quali potrebbero essere inizialmente richieste autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di scavo o altri tipi di autorizzazione. Potrebbero essere applicate anche agli aggiornamenti tecnici di opere o installazioni di manutenzione esistenti, alle opere di genio civile su piccola scala, quali le realizzazioni di trincee, nonché ai rinnovi di autorizzazioni.	Commissione competenze ***delegate*** al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 7 del presente regolamento. ***L'elenco minimo di*** esenzioni dall'obbligo di disporre di autorizzazioni stabilite a livello di Unione mediante un atto ***delegato, fatte salve ulteriori esenzioni che possono essere introdotte dagli Stati membri,*** potrebbero essere applicate a categorie diverse di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavi sotterranei) a determinate condizioni specifiche, per le quali potrebbero essere inizialmente richieste autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di scavo o altri tipi di autorizzazione. Potrebbero essere applicate anche agli aggiornamenti tecnici di opere o installazioni di manutenzione esistenti, alle opere di genio civile su piccola scala, quali le realizzazioni di trincee, nonché ai rinnovi di autorizzazioni.

[39] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 155
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Al fine di garantire che le procedure di rilascio di tali autorizzazioni e di concessione di tali diritti di passaggio	(42) Al fine di garantire che le procedure di rilascio di tali autorizzazioni e di concessione di tali diritti di passaggio

siano completate entro termini ragionevoli, come risulta da alcune pratiche amministrative di modernizzazione e buone pratiche amministrative a livello nazionale, è necessario elaborare principi di semplificazione amministrativa. Ciò dovrebbe comprendere, tra l'altro, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva ai casi in cui è essenziale ***e l'introduzione di un'approvazione tacita da parte delle autorità competenti una volta trascorso un determinato periodo di tempo***. ***Inoltre le categorie di installazioni esentate da autorizzazioni ai sensi del diritto dell'Unione non dovrebbero più essere soggette ad autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale.***	siano completate entro termini ragionevoli, come risulta da alcune pratiche amministrative di modernizzazione e buone pratiche amministrative a livello nazionale, è necessario elaborare principi di semplificazione amministrativa. Ciò dovrebbe comprendere, tra l'altro, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva ai casi in cui è essenziale.

Or. en

Emendamento 156
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Al fine di garantire che le procedure di rilascio di tali autorizzazioni e di concessione di tali diritti di passaggio siano completate entro termini ragionevoli, come risulta da alcune pratiche amministrative di modernizzazione e buone pratiche amministrative a livello nazionale, è necessario elaborare principi di semplificazione amministrativa. Ciò dovrebbe comprendere, tra l'altro, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva ai casi in cui è essenziale ***e l'introduzione di un'approvazione tacita da parte delle autorità competenti una volta trascorso un determinato periodo di tempo***. Inoltre le categorie di installazioni esentate da autorizzazioni ai sensi del diritto dell'Unione non dovrebbero più essere soggette ad autorizzazioni ai sensi	(42) Al fine di garantire che le procedure di rilascio di tali autorizzazioni e di concessione di tali diritti di passaggio siano completate entro termini ragionevoli, come risulta da alcune pratiche amministrative di modernizzazione e buone pratiche amministrative a livello nazionale, è necessario elaborare principi di semplificazione amministrativa. Ciò dovrebbe comprendere, tra l'altro, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva ai casi in cui è essenziale. ***Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre procedure semplificate di autorizzazione o di comunicazione preventiva, eventualmente previste dalla legislazione nazionale, applicabili all'installazione di qualsiasi elemento delle reti ad altissima capacità o***

del diritto nazionale.	***delle risorse correlate.*** Inoltre le categorie di installazioni esentate da autorizzazioni ai sensi del diritto dell'Unione non dovrebbero più essere soggette ad autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 157
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Al fine di facilitare l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, qualsiasi tariffa relativa a un'autorizzazione, diversa dai diritti di passaggio, dovrebbe essere limitata ai costi amministrativi legati al trattamento della richiesta di autorizzazione secondo i principi di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972. Nel caso dei diritti di passaggio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 della direttiva (UE) 2018/1972.	(43) Al fine di facilitare l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, qualsiasi tariffa relativa a un'autorizzazione, diversa dai diritti di passaggio, dovrebbe essere limitata ai costi amministrativi legati al trattamento della richiesta di autorizzazione***, tenendoli in debita considerazione,*** secondo i principi di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972. Nel caso dei diritti di passaggio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 della direttiva (UE) 2018/1972.

Or. en

Motivazione

In linea con le modifiche proposte nell'articolo, gli enti locali potrebbero comunque beneficiare di una certa flessibilità.

Emendamento 158
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481 è necessario che entro il 2030 la rete Gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano raggiunte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica. La fornitura di reti Gigabit fino all'utente finale dovrebbe essere facilitata, in particolare attraverso infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra. Prevedere l'inclusione di mini-cavidotti durante la costruzione di un edificio comporta soltanto un costo incrementale limitato, invece dotare gli edifici di infrastrutture Gigabit può rappresentare una parte significativa del costo di installazione di una rete Gigabit. Di conseguenza tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di infrastrutture fisiche e di cablaggi in fibra interni agli edifici che consentano di collegare gli utenti finali a velocità Gigabit. I condomini nuovi e quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero inoltre essere dotati di un punto di accesso, accessibile a una o più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica. Inoltre i promotori immobiliari dovrebbero prevedere la presenza di cavidotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con un punto di accesso situato all'interno o all'esterno del condominio. Le ristrutturazioni profonde di edifici esistenti presso la sede dell'utente finale destinate a migliorare le prestazioni energetiche (ai sensi della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[40]) offrono inoltre l'opportunità di dotare tali edifici di infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra, di cablaggi in fibra interni agli edifici e, per i condomini, di un	(44) Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481 è necessario che entro il 2030 la rete Gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano raggiunte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica. La fornitura di reti Gigabit fino all'utente finale dovrebbe essere facilitata, in particolare attraverso infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra. Prevedere l'inclusione di mini-cavidotti durante la costruzione di un edificio comporta soltanto un costo incrementale limitato, invece dotare gli edifici di infrastrutture Gigabit può rappresentare una parte significativa del costo di installazione di una rete Gigabit. Di conseguenza tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad ***una ricostruzione o*** una ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di infrastrutture fisiche e di cablaggi in fibra interni agli edifici che consentano di collegare gli utenti finali a velocità Gigabit. I condomini nuovi e quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero inoltre essere dotati di un punto di accesso, accessibile a una o più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica. Inoltre i promotori immobiliari dovrebbero prevedere la presenza di cavidotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con un punto di accesso situato all'interno o all'esterno del condominio. Le ristrutturazioni profonde di edifici esistenti presso la sede dell'utente finale destinate a migliorare le prestazioni energetiche (ai sensi della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[40]) offrono inoltre l'opportunità di dotare tali edifici di infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra, di cablaggi in fibra interni agli edifici e, per i condomini, di un

punto di accesso.	punto di accesso.
[40] Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).	[40] Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Or. en

Emendamento 159
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La prospettiva di dotare un edificio di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***la fibra***, di un punto di accesso o di un cablaggio in fibra interno all'edificio può essere considerata sproporzionata in termini di costi, in particolare per le abitazioni singole nuove o per gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante. Tale constatazione può basarsi su motivi oggettivi, quali stime personalizzate dei costi, motivi economici legati all'ubicazione oppure motivi di conservazione del patrimonio urbano o ambientali (ad esempio per specifiche categorie di monumenti).	(45) La prospettiva di dotare un edificio di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***le reti Gigabit***, di un punto di accesso o di un cablaggio in fibra interno all'edificio può essere considerata sproporzionata in termini di costi, in particolare per le abitazioni singole nuove o per gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante. Tale constatazione può basarsi su motivi oggettivi, quali stime personalizzate dei costi, motivi economici legati all'ubicazione oppure motivi di conservazione del patrimonio urbano o ambientali (ad esempio per specifiche categorie di monumenti).

Or. en

Emendamento 160
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) I potenziali acquirenti e locatari dovrebbero essere in grado di individuare gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***la fibra***, di un punto di accesso e di un cablaggio in fibra interno all'edificio e che quindi presentano un notevole potenziale di risparmio sui costi. Occorre inoltre promuovere la predisposizione per la fibra degli edifici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare un'etichetta obbligatoria "predisposizione per ***la fibra***" per gli edifici dotati di tale infrastruttura, di un punto di accesso e di un cablaggio in fibra interno all'edificio, conformemente al presente regolamento.	(46) I potenziali acquirenti e locatari dovrebbero essere in grado di individuare gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***le reti Gigabit***, di un punto di accesso e di un cablaggio in fibra interno all'edificio e che quindi presentano un notevole potenziale di risparmio sui costi. Occorre inoltre promuovere la predisposizione per la fibra degli edifici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare un'etichetta obbligatoria "predisposizione per ***le reti Gigabit***" per gli edifici dotati di tale infrastruttura, di un punto di accesso e di un cablaggio in fibra interno all'edificio, conformemente al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 161
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che installano reti Gigabit in una determinata zona potrebbero ottenere significative economie di scala se potessero terminare la loro rete presso il punto di accesso degli edifici utilizzando l'infrastruttura fisica esistente e ripristinando la zona interessata. Ciò dovrebbe essere possibile indipendentemente dal fatto che un abbonato abbia espresso un interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso e a condizione che l'impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo. Quando la rete termina al punto di accesso,	(47) Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che installano reti Gigabit in una determinata zona potrebbero ottenere significative economie di scala se potessero terminare la loro rete presso il punto di accesso degli edifici utilizzando l'infrastruttura fisica esistente e ripristinando la zona interessata. Ciò dovrebbe essere possibile indipendentemente dal fatto che un abbonato abbia espresso un interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso e a condizione che l'impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo ***e che il diritto di proprietà sia pienamente***

la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante l'accesso ad un segmento verticale predisposto per la fibra all'interno dell'edificio dove è già disponibile. Tale obiettivo è altresì raggiunto quando l'edificio stesso è già dotato di una rete Gigabit cui è dato l'accesso ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che abbiano abbonati attivi nell'edificio secondo condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Ciò potrebbe verificarsi in particolare negli Stati membri che hanno adottato misure a norma dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2018/1972.

rispettato. Quando la rete termina al punto di accesso, la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante l'accesso ad un segmento verticale predisposto per la fibra all'interno dell'edificio dove è già disponibile. Tale obiettivo è altresì raggiunto quando l'edificio stesso è già dotato di una rete Gigabit cui è dato l'accesso ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che abbiano abbonati attivi nell'edificio secondo condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Ciò potrebbe verificarsi in particolare negli Stati membri che hanno adottato misure a norma dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2018/1972.

Or. en

Emendamento 162
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Al fine di contribuire a garantire la disponibilità di reti Gigabit fino agli utenti finali, gli edifici nuovi e quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***la fibra***, di un cablaggio in fibra interno all'edificio e, nel caso di condomini, di un punto di accesso. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità nel conseguire tale obiettivo. Il presente regolamento non mira pertanto ad armonizzare le norme relative ai costi correlati, comprese quelle relative al recupero dei costi per dotare gli edifici di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***la fibra***, di un cablaggio in	(48) Al fine di contribuire a garantire la disponibilità di reti Gigabit fino agli utenti finali, gli edifici nuovi e quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***le reti Gigabit***, di un cablaggio in fibra interno all'edificio e, nel caso di condomini, di un punto di accesso. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità nel conseguire tale obiettivo. Il presente regolamento non mira pertanto ad armonizzare le norme relative ai costi correlati, comprese quelle relative al recupero dei costi per dotare gli edifici di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***le reti Gigabit***,

fibra interno all'edificio e di un punto di accesso.

di un cablaggio in fibra interno all'edificio e di un punto di accesso.

Or. en

Emendamento 163
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) In linea con il principio di sussidiarietà e al fine di tenere conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero adottare le norme o le specifiche tecniche necessarie per dotare gli edifici nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***la fibra*** e di un cablaggio della fibra interno all'edificio; nonché dotare di un punto di accesso i condomini nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante. Tali norme o specifiche tecniche dovrebbero stabilire quanto meno: le specifiche per il punto di accesso dell'edificio; le specifiche dell'interfaccia per la fibra; le specifiche per i cavi; le specifiche per le prese; le specifiche per i tubi o i micro-cavidotti; le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico e il raggio di curvatura minimo. Gli Stati membri dovrebbero subordinare il rilascio delle autorizzazioni edilizie alla conformità del progetto della nuova costruzione o della ristrutturazione importante che richiede un'autorizzazione edilizia rispetto alle norme o alle specifiche tecniche, sulla base di un verbale di prova certificato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire sistemi di certificazione al fine di dimostrare la conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche nonché di certificare la	(49) In linea con il principio di sussidiarietà e al fine di tenere conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero adottare le norme o le specifiche tecniche necessarie per dotare gli edifici nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***le reti Gigabit*** e di un cablaggio della fibra interno all'edificio; nonché dotare di un punto di accesso i condomini nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante. Tali norme o specifiche tecniche dovrebbero stabilire quanto meno: le specifiche per il punto di accesso dell'edificio; le specifiche dell'interfaccia per la fibra; le specifiche per i cavi; le specifiche per le prese; le specifiche per i tubi o i micro-cavidotti; le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico e il raggio di curvatura minimo. Gli Stati membri dovrebbero subordinare il rilascio delle autorizzazioni edilizie alla conformità del progetto della nuova costruzione o della ristrutturazione importante che richiede un'autorizzazione edilizia rispetto alle norme o alle specifiche tecniche, sulla base di un verbale di prova certificato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire sistemi di certificazione al fine di dimostrare la conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche nonché di

qualifica per beneficiare dell'etichetta "predisposizione per ***la fibra***". Inoltre, con l'obiettivo di evitare un aumento della burocrazia relativa al sistema di certificazione istituito ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei requisiti procedurali applicati ai sistemi di certificazione ai sensi della direttiva 2010/31/UE e considerare anche la possibilità di consentire l'avvio combinato di entrambe le procedure di richiesta.

certificare la qualifica per beneficiare dell'etichetta "predisposizione per ***le reti Gigabit***". Inoltre, con l'obiettivo di evitare un aumento della burocrazia relativa al sistema di certificazione istituito ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei requisiti procedurali applicati ai sistemi di certificazione ai sensi della direttiva 2010/31/UE e considerare anche la possibilità di consentire l'avvio combinato di entrambe le procedure di richiesta.

Or. en

Emendamento 164
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di reti ad altissima capacità, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva predisposta per la fibra che serva i locali degli utenti finali, né esistano alternative per la fornitura di reti ad altissima capacità ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ***ridotta*** al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.	(50) Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di reti ad altissima capacità, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva predisposta per la fibra che serva i locali degli utenti finali, né esistano alternative per la fornitura di reti ad altissima capacità ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ***ridotto*** al minimo ***e il diritto di proprietà sia pienamente rispettato***, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.

Or. en

Emendamento 165
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di reti ad altissima capacità, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva predisposta per ***la fibra*** che serva i locali degli utenti finali, né esistano alternative per la fornitura di reti ad altissima capacità ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ***ridotta*** al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.	(50) Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di reti ad altissima capacità, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva predisposta per ***le reti Gigabit*** che serva i locali degli utenti finali, né esistano alternative per la fornitura di reti ad altissima capacità ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ***ridotto*** al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.

Or. en

Emendamento 166
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Al fine di garantire la coerenza degli approcci, la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, potrebbe fornire orientamenti sulle applicazioni delle disposizioni relative all'accesso alle	(52) Al fine di garantire la coerenza degli approcci ***tenendo conto delle situazioni divergenti negli Stati membri***, la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, potrebbe fornire orientamenti

infrastrutture fisiche interne agli edifici nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulle condizioni corrispondenti. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.	sulle applicazioni delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche interne agli edifici nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulle condizioni corrispondenti. I pareri delle parti interessate e ***in particolare*** degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti***, per garantire nel miglior modo possibile che tali orientamenti non comportino perturbazioni ai principi consolidati, non violino le norme procedurali degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e non siano dannosi per l'ulteriore diffusione di reti ad altissima capacità***.

Or. en

Emendamento 167
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Al fine di garantire la coerenza degli approcci, la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, ***potrebbe*** fornire orientamenti sulle applicazioni delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche interne agli edifici nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulle condizioni corrispondenti. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.	(52) Al fine di garantire la coerenza degli approcci, la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, ***dovrebbe, almeno entro sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento,*** fornire orientamenti sulle applicazioni delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche interne agli edifici nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulle condizioni corrispondenti. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti. ***Considerando il livello di flessibilità riconosciuto agli Stati membri***

nell'applicazione delle presenti disposizioni, e affinché siano efficienti, tali orientamenti dovrebbero fornire un livello di granularità adeguato.

Or. en

Emendamento 168
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Per favorire la modernizzazione e l'agilità delle procedure amministrative e ridurre i costi e i tempi delle procedure per l'installazione di reti ad altissima capacità, i servizi degli sportelli unici dovrebbero essere svolti completamente online. A tal fine gli sportelli unici dovrebbero fornire un facile accesso agli strumenti digitali necessari, quali portali web, piattaforme digitali e applicazioni digitali. Tali strumenti dovrebbero consentire di accedere in modo efficiente alle informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere di genio civile programmate nonché offrire la possibilità di richiedere informazioni. Tali strumenti digitali dovrebbero fornire inoltre accesso alle procedure amministrative elettroniche per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio, nonché alle relative informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili. Nel caso in cui in uno Stato membro sia istituito più di uno sportello unico, tutti gli sportelli unici dovrebbero essere facilmente e agevolmente accessibili, per via elettronica, attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale. Tale punto di accesso dovrebbe disporre di un'interfaccia utente comune che garantisca l'accesso agli sportelli unici online. Detto unico punto di accesso digitale nazionale dovrebbe	(53) Per favorire la modernizzazione e l'agilità delle procedure amministrative e ridurre i costi e i tempi delle procedure per l'installazione di reti ad altissima capacità, i servizi degli sportelli unici dovrebbero essere svolti completamente online. A tal fine gli sportelli unici dovrebbero fornire un facile accesso agli strumenti digitali necessari, quali portali web, piattaforme digitali e applicazioni digitali. Tali strumenti dovrebbero consentire di accedere in modo efficiente alle informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere di genio civile programmate nonché offrire la possibilità di richiedere informazioni. Tali strumenti digitali dovrebbero fornire inoltre accesso alle procedure amministrative elettroniche per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio, nonché alle relative informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili. Nel caso in cui in uno Stato membro sia istituito più di uno sportello unico, tutti gli sportelli unici dovrebbero essere facilmente e agevolmente accessibili, per via elettronica, attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale. Tale punto di accesso dovrebbe disporre di un'interfaccia utente comune che garantisca l'accesso agli sportelli unici online. Detto unico punto di accesso digitale nazionale dovrebbe

facilitare l'interazione tra ***gli operatori*** e le autorità competenti che adempiono le funzioni degli sportelli unici.	facilitare l'interazione tra ***le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica*** e le autorità competenti che adempiono le funzioni degli sportelli unici.

Or. en

Motivazione

This Recital is amended to match the proposed amendments in the relevant Articles of the proposal to exclude undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 169
Johan Nissinen

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Al fine di evitare ritardi nelle installazioni delle reti, l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe comporre la controversia in modo tempestivo e, in ogni caso, al massimo entro ***quattro*** mesi dal ricevimento della richiesta di risoluzione della controversia nel caso di controversie concernenti l'accesso all'infrastruttura fisica esistente e un mese quando si tratta della trasparenza in merito all'infrastruttura fisica, del coordinamento delle opere di genio civile programmate e della trasparenza in merito a dette opere. Circostanze eccezionali che giustificano un ritardo nella risoluzione di una controversia potrebbero essere al di fuori del controllo degli organismi competenti per la risoluzione delle controversie, come ad	(58) Al fine di evitare ritardi nelle installazioni delle reti, l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe comporre la controversia in modo tempestivo e, in ogni caso, al massimo entro ***tre*** mesi dal ricevimento della richiesta di risoluzione della controversia nel caso di controversie concernenti l'accesso all'infrastruttura fisica esistente e un mese quando si tratta della trasparenza in merito all'infrastruttura fisica, del coordinamento delle opere di genio civile programmate e della trasparenza in merito a dette opere. Circostanze eccezionali che giustificano un ritardo nella risoluzione di una controversia potrebbero essere al di fuori del controllo degli organismi competenti per la risoluzione delle controversie, come ad

esempio l'insufficienza delle informazioni o della documentazione necessarie per prendere una decisione, compresi i pareri di altre autorità competenti che devono essere consultate o l'elevata complessità della pratica.	esempio l'insufficienza delle informazioni o della documentazione necessarie per prendere una decisione, compresi i pareri di altre autorità competenti che devono essere consultate o l'elevata complessità della pratica.

Or. en

Emendamento 170
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l'installazione di reti ad altissima capacità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi e da accelerare la diffusione di tali reti.	1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l'installazione di reti ad altissima capacità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi e da accelerare la diffusione di tali reti. ***Tuttavia, l'ambito di applicazione del presente regolamento non è limitato alle reti ad altissima capacità.***

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del presente regolamento è quello di facilitare e stimolare l'installazione di reti ad altissima capacità, ad esempio la tecnologia 5G nelle reti mobili. Tuttavia, le infrastrutture di telefonia mobile, come i piloni e i siti di antenne, sono destinate a varie tecnologie. Pertanto, non è opportuno restringere l'ambito di applicazione per contemplare solo l'uso per le esigenze del 5G, cioè le reti ad alta capacità.

Emendamento 171
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l'installazione di reti ad altissima capacità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi e da accelerare la diffusione di tali reti.	1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l'installazione di reti ad altissima capacità***, comprese le reti mobili,*** promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi e da accelerare la diffusione di tali reti.

Or. en

Emendamento 172
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione della direttiva (UE) 2018/1972 ***o*** della direttiva 2002/77/CE, prevale la pertinente disposizione di tali ***direttive***.	2. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione della direttiva (UE) 2018/1972***,*** della direttiva 2022/2555/CE ***o del regolamento (UE) XXXX/XXXX [legge sulla ciberresilienza]***, prevale la pertinente disposizione di tali ***atti legislativi***.

Or. en

Emendamento 173
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In caso di conflitto tra una disposizione*** del ***presente*** regolamento e	2. ***Se nell'attuazione dell'interpretazione*** del regolamento e una disposizione della

una disposizione della direttiva (UE) 2018/1972 o della direttiva 2002/77/CE, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.

direttiva (UE) 2018/1972 o della direttiva 2002/77/CE ***sorgono conflitti***, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.

Or. en

Emendamento 174
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione della direttiva (UE) 2018/1972 o della direttiva 2002/77/CE, prevale ***la pertinente disposizione di tali direttive***.	2. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione ***pertinente più dettagliata o più rigorosa*** della direttiva (UE) 2018/1972 o della direttiva 2002/77/CE, prevale ***quest'ultima***.

Or. en

Emendamento 175
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che contengano disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento, qualora servano a promuovere l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.	3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che contengano disposizioni più dettagliate ***e/o rigorose*** rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento***, come prezzi orientati ai costi, esenzioni dalle autorizzazioni o altre misure giuridiche derivanti dal diritto nazionale***, qualora servano a promuovere l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più

efficiente di infrastrutture fisiche nuove.

Or. en

Emendamento 176
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che ***contengano disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite*** nel presente regolamento, ***qualora servano a promuovere*** l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o ***a consentire*** un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.	3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che ***forniscano soluzioni che consentano un migliore conseguimento degli obiettivi stabiliti*** nel presente regolamento, ***dando priorità alle disposizioni pertinenti che consentono un migliore conseguimento degli obiettivi del regolamento, in particolare*** l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.

Or. en

Emendamento 177
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che ***contengano disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite*** nel presente regolamento, qualora servano a promuovere l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.	3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che ***integrano o vanno oltre i diritti e gli obblighi stabiliti*** nel presente regolamento, qualora servano a promuovere l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.

Or. en

Emendamento 178
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri non mantengono né introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni divergenti rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 6, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 7 e 8.	4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri non mantengono né introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni divergenti rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 6, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 7 e 8. ***L'esclusione dell'articolo 5, paragrafo 2, non impedisce agli Stati membri di estendere le disposizioni sul coordinamento delle opere di genio civile anche alle opere di genio civile finanziate da privati.***

Or. en

Emendamento 179
Johan Nissinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I diritti sovrani degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale sono esplicitamente e pienamente rispettati dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 180

Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972.	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972***, in particolare:***
	(1 bis) "rete ad altissima capacità": una rete fissa o senza fili quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972;

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto, il regolamento dovrebbe specificare che sia le reti ad altissima capacità fisse sia quelle senza fili rientrano nell'ambito di applicazione, con un collegamento alla definizione di rete ad altissima capacità.

Emendamento 181
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***un operatore quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2018/1972***;	(a) ***un'impresa che è autorizzata a fornire o fornisce effettivamente una rete pubblica di comunicazione elettronica***;

Or. en

Motivazione

La definizione si applica all'intero testo in esame.

Emendamento 182
Franc Bogovič

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***un operatore quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2018/1972***;	(a) ***un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica***;

Or. en

Motivazione

Operators merely providing associated facilities should be excluded from the obligations linked to network operators. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible. Fostering competition is one of the main characteristics of this neutral host model and negative effects on network deployment and competition on downstream markets do not exist. As it is, the proposal creates a disproportionate imbalance between benefits and obligations for undertakings only providing associated facilities. Including them as network operator would risk a distortion of investment incentives and a slower roll-out of electronic communications networks in Europe, especially 5G.

Emendamento 183
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Othmar Karas, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;	ii) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade***, gallerie***, porti e aeroporti;

Or. en

Emendamento 184
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) altri servizi di infrastruttura fisica legati alle reti di comunicazione elettronica.

Or. en

Motivazione

Il considerando 15 afferma che, a causa delle "società delle torri" e del loro ruolo sempre più significativo come fornitori di accesso all'infrastruttura fisica, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti. Molte società di telecomunicazioni hanno ceduto alcune infrastrutture fisiche di telefonia mobile a tali "società delle torri". Tali società dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento per evitare i problemi riscontrati, ad esempio, nei mercati dell'energia elettrica, come la fissazione di prezzi eccessivi.

Emendamento 185
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) altri servizi di infrastruttura fisica legati alle reti di comunicazione elettronica.

Or. en

Motivazione

Sulla definizione di "operatore di rete": molte società di telecomunicazioni hanno ceduto alcune infrastrutture fisiche di telefonia mobile alle cosiddette "società delle torri". Tali società dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del regolamento per evitare i problemi nei mercati dell'energia elettrica, come la fissazione di prezzi eccessivi.

Emendamento 186
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) "rete ad altissima capacità": una rete fissa o senza fili quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972;

Or. en

Emendamento 187
Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici o accessi a edifici, compreso qualsiasi altro attivo tra cui gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana;	(a) tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici o accessi a edifici, compreso qualsiasi altro attivo tra cui ***il tetto o una parte della facciata,*** gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana;

Or. en

Motivazione

I tetti e le facciate sono gli elementi edilizi più comunemente utilizzati per l'installazione di stazioni di base mobili 5G in zone densamente popolate. Senza questo requisito, non sarà possibile fornire la banda larga mobile con le funzionalità e la qualità richieste per il futuro negli ambienti urbani.

Emendamento 188
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici o accessi a edifici, compreso qualsiasi altro attivo tra cui gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana;	(a) tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici o accessi a edifici, ***tetti,*** compreso qualsiasi altro attivo tra cui gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana;

Or. en

Motivazione

Per le infrastrutture fisiche che non sono parte di una rete e sono di proprietà o controllate da enti pubblici, è necessario includere i tetti. Il 5G richiederà un'ulteriore densificazione delle reti mobili e quindi l'accesso ai tetti è fondamentale per installare l'infrastruttura necessaria per una connettività senza fili all'avanguardia.

Emendamento 189
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici o accessi a edifici, compreso qualsiasi altro attivo tra cui gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali,	(a) tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici o accessi a edifici, ***tetti,*** compreso qualsiasi altro attivo tra cui gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali,

semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana;	semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana;

Or. en

Emendamento 190
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.	(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici***, compresi i tetti e le pareti,*** o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.

Or. en

Motivazione

L'espansione delle reti mobili nelle città si basa molto sullo sfruttamento dei tetti e delle pareti degli edifici.

Emendamento 191
Andris Ameriks

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni	(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici o accessi a edifici, ***compresi i tetti, parti della facciata*** e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce,

pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.	segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.

Or. en

Emendamento 192
Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.	(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi ***i tetti o parti della facciata,*** gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.

Or. en

Motivazione

I tetti e le facciate sono gli elementi edilizi più comunemente utilizzati per l'installazione di stazioni di base mobili 5G in zone densamente popolate. Senza questo requisito, non sarà possibile fornire la banda larga mobile con le funzionalità e la qualità richieste per il futuro negli ambienti urbani.

Emendamento 193
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Matthias Ecke, Josianne Cutajar, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici ***o*** accessi a edifici, e	(b) laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici***, compresi i tetti, e*** accessi

qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.	a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.

Or. en

Emendamento 194
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) "valido mezzo alternativo": qualsiasi infrastruttura disponibile immediatamente o entro un periodo di tempo ragionevole che sia adatta alla fornitura di reti ad altissima capacità per le comunicazioni elettroniche e alla quale un operatore di rete offra accesso a condizioni eque e ragionevoli; tenendo conto dell'uso previsto, possono essere validi mezzi alternativi: a) infrastrutture fisiche, b) cavi in fibra ottica inattivi, e c) accesso al flusso di dati numerici;

Or. de

Emendamento 195
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "opere di genio civile": il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile ***che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica***;	(3) "opere di genio civile": il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile ***nel loro complesso, compresa la costruzione, nonché i lavori di ricostruzione, installazione,***

	ristrutturazione o demolizione di una struttura edilizia;

Or. en

Emendamento 196
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "ente pubblico": un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;	(4) "ente pubblico": un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico ***o qualsiasi entità incaricata esclusivamente di svolgere compiti per loro conto che comportino il controllo diretto o per delega dell'infrastruttura fisica***;

Or. en

Emendamento 197
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono dotati di personalità giuridica;	(b) sono dotati di personalità giuridica ***o hanno capacità giuridica secondo le disposizioni di legge***;

Or. en

Emendamento 198
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "infrastruttura fisica interna all'edificio": l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;	(6) "infrastruttura fisica interna all'edificio": l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà***, ad esempio la comproprietà dei locatari***, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

Or. en

Emendamento 199
Dace Melbārde

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***la fibra***": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;	(8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***le reti Gigabit***": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica***, senza fili o di altro tipo***;

Or. en

Motivazione

Neutralità tecnologica.

Emendamento 200
Andris Ameriks

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***la fibra***": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;	(8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***le reti Gigabit***": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica ***o senza fili***;

Or. en

Emendamento 201
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***la fibra***": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;	(8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per ***le reti Gigabit***": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica ***o senza fili***;

Or. en

Emendamento 202
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "opere di ristrutturazione importante": lavori edilizi o di genio civile nella sede dell'utente finale che comportano modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una parte significativa di essa ***e richiedono un'autorizzazione edilizia***;	(9) "opere di ristrutturazione importante ***e ricostruzione***": lavori edilizi o di genio civile nella sede dell'utente finale che comportano modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una parte significativa di essa;

Or. en

Emendamento 203
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "autorizzazione": una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti richieste affinché ***un'impresa*** possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità;	(10) "autorizzazione": una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti richieste affinché ***un operatore*** possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie ***e, in alcuni casi dopo il completamento, il loro utilizzo per lo scopo previsto,*** per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità;

Or. en

Emendamento 204
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "punto di accesso": punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a una o più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra.	(11) "punto di accesso ***dell'edificio***": punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e ***facilmente*** accessibile a una o più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra.

Or. en

Emendamento 205
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Seán Kelly, Markus Pieper, Henna Virkkunen, Othmar Karas, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) "diritti di passaggio": i diritti concessi ai sensi dell'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972;

Or. en

Motivazione

La normativa sull'infrastruttura Gigabit e il codice europeo delle comunicazioni elettroniche non definiscono il termine "diritti di passaggio" nei rispettivi articoli delle definizioni. È necessario chiarire che cosa si intende con questo termine. All'articolo 43 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche sono spiegati i casi in cui sono concessi tali diritti.

Emendamento 206
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. ***Gli operatori indicano i componenti dell'infrastruttura fisica per i quali richiedono l'accesso in tali richieste scritte, insieme a una scadenza. Se un prezzo equo e ragionevole è già stato negoziato, concordato in un contratto o come parte dei rinnovi automatici dei contratti, gli organismi che forniscono o sono autorizzati a fornire l'accesso alle risorse correlate, che possono dimostrare di aver stipulato un contratto con un***

operatore che fornisce o è autorizzato a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, non sono tenuti a offrire l'accesso a tale prezzo. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Emendamento 207
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. ***Al fine di garantire al fornitore di accesso un ritorno equo dell'investimento, che rifletta le condizioni di mercato e i diversi modelli commerciali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire l'accesso alle risorse correlate a più di un operatore ospitato che fornisce o è autorizzato a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica non sono soggette agli obblighi di prezzo equo e ragionevole.*** Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie ***e a prezzi***

	non superiori ai costi amministrativi. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Emendamento 208
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. ***Nelle richieste scritte*** sono precisati gli elementi ***dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico***.	(1) Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. ***Un prerequisito per la richiesta di accesso è che non sia offerta nessun mezzo alternativo valido. Nella richiesta scritta*** sono precisati gli elementi ***del progetto per cui si chiede l'accesso, compreso un calendario specifico, ed è incluso un estratto aggiornato dello sportello unico che indichi l'eventuale disponibilità di altre infrastrutture fisiche. In caso di disponibilità, la richiesta deve spiegare le ragioni per cui tali altre infrastrutture fisiche non sono un valido mezzo alternativo***.

Or. de

Emendamento 209
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico***, insieme a una giustificazione che indichi il motivo per cui la posizione selezionata è stata scelta a scapito di un'altra o dell'uso di un accordo commerciale che dà accesso a una posizione simile o alla condivisione dell'infrastruttura***.

Or. en

Motivazione

Per valutare l'elemento "ragionevole" è necessario fornire nella legislazione maggiori dettagli sugli elementi da includere nelle richieste.

Emendamento 210
Ivars Ijabs

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, ***compreso*** un calendario specifico.	1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate***, comprese antenne, stazioni di base mobili ed elementi di rete di trasmissione***. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, ***compresi*** un calendario specifico ***e i parametri della connessione elettrica***.

Or. en

Motivazione

L'infrastruttura necessaria per la distribuzione di reti ad altissima capacità dovrebbe includere le strutture necessarie per il 5G. La disponibilità di una connessione elettrica nel sito della rete di comunicazione è essenziale per il funzionamento delle reti di comunicazione.

Emendamento 211
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione	1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione

di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie ***e a prezzi non superiori ai costi sostenuti per concedere l'accesso***. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Motivazione

Per sostenere l'introduzione delle reti ad altissima capacità e allo stesso tempo non rendere le tariffe troppo elevate per gli enti pubblici, l'accesso all'infrastruttura degli enti pubblici, così come l'accesso all'infrastruttura di "operatori di rete" diversi dagli "operatori" (ossia diversi dalle telecomunicazioni) dovrebbero essere entrambi a costi comportati dalla concessione dell'accesso, invece dei soli costi amministrativi.

Emendamento 212
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di ***un operatore***, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	1. Su richiesta scritta di ***un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica***, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede

l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Motivazione

This amendment is aimed at reflecting the exclusion of undertakings only providing associated facilities from the obligations linked to network operators and the corresponding amendment to the Article 2 on Definitions. In order to allow free competition and to incentivise wider investments they should not benefit from special provisions set out in this Regulation for regulated network operators. Excluding undertakings only providing associated facilities from the list of network operators takes account of the disproportionate imbalance between benefits and obligations imposed on these undertakings by this proposal and the fact that these undertakings already have a strong incentive to share infrastructure and provide access to their facilities to as many parties as possible.

Emendamento 213
Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie ***e a prezzi non superiori ai costi amministrativi***. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Emendamento 214
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati ***l'intenzione di installare una rete ad altissima capacità,*** gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Emendamento 215
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo	1. Su richiesta scritta di un operatore ***o di un operatore di rete debitamente incaricato da un operatore***, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di

condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Emendamento 216
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	1. ***Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo,*** su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Emendamento 217
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Su richiesta scritta di un operatore***, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche ***o gli operatori di rete*** soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano ***inoltre*** tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.	1. ***Gli operatori di rete***, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche soddisfano tutte le richieste ***scritte*** ragionevoli ***degli operatori*** di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

Or. en

Emendamento 218
Angelika Winzig, Sara Skyttedal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", che operano su un modello esclusivamente all'ingrosso e offrono solo un accesso passivo a più di un operatore di una rete pubblica di comunicazione elettronica ospitante, sono esentati dalle disposizioni che regolano i loro modelli tariffari in base al paragrafo 1.
	Entro il [DATA DI ENTRATA IN VIGORE + 2 ANNI], la Commissione

presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati dell'analisi di mercato conformemente all'articolo 15.

Se la Commissione giunge alla conclusione che si è verificato un fallimento del mercato per quanto riguarda i fornitori di infrastrutture fisiche senza fili come le "società delle torri", essa adotta un atto delegato conformemente all'articolo 15 bis per modificare la presente direttiva revocando l'esenzione di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

Il modello commerciale delle società delle torri non è stato ancora disciplinato, poiché non c'è stata alcuna indicazione che il mercato stesse subendo un fallimento in tal senso. In termini di legislazione basata sui fatti, è opportuno verificare se esiste un fallimento del mercato prima di sottoporre a regolamentazione il loro modello commerciale e tariffario.

Emendamento 219
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I proprietari di terreni su cui sono state o saranno installate risorse correlate per lo sviluppo di elementi di rete ad altissima capacità sono tenuti a negoziare l'accesso ai terreni, a condizioni eque e ragionevoli, compreso il prezzo e in conformità del diritto contrattuale nazionale, con le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire tali risorse correlate.

Or. en

Emendamento 220
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", che offrono solo un accesso passivo a più di un operatore di una rete pubblica di comunicazione elettronica ospitante, sono esentati dalle disposizioni che regolano i loro modelli tariffari in base al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 221
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:	2. ***Ad esclusione delle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire l'accesso a risorse associate a più di un operatore ospitato che fornisce o è autorizzato a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, che opererà su basi regolari di mercato per consentire un ritorno equo dell'investimento,*** nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso ***e per evitare prezzi eccessivi***, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:

Or. en

Emendamento 222
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:	2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso ***e per evitare prezzi eccessivi***, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:

Or. en

Motivazione

Dovrebbero esistere norme per la fissazione dei prezzi delle infrastrutture fisiche, dato che le connessioni ad altissima velocità vanno a beneficio dell'intera società. Normalmente le società di telecomunicazioni acquistano elementi dell'infrastruttura fisica l'una dall'altra, ma se non vi è equilibrio nel potere negoziale, sussiste anche il rischio che il livello dei prezzi aumenti significativamente.

Emendamento 223
Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:	2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso ***e per evitare prezzi eccessivi***, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:

Or. en

Emendamento 224
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:	2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto ***almeno*** di quanto segue:

Or. en

Emendamento 225
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso ***disponga di un'equa opportunità di recuperare*** i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte ***per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi***; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;	(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso ***recuperi*** i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;

Or. en

Motivazione

È necessario tenere conto dei costi sostenuti dai fornitori di accesso quando si considerano le tariffe.

Emendamento 226
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;	(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali***, dei differenti modelli commerciali*** e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;

Or. en

Emendamento 227
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;	(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali***, dei differenti modelli commerciali*** e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;

Or. en

Emendamento 228
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso ***disponga di un'equa opportunità di recuperare*** i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire ***un'equa opportunità di*** recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;	(a) la necessità di garantire che il fornitore di accesso ***recuperi*** i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire ***il*** recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;

Or. en

Emendamento 229
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso;	(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso***, e la necessità di garantire al fornitore di accesso un ritorno equo dell'investimento, che rifletta le specifiche condizioni di mercato e, in particolare nel caso dei fornitori di risorse correlate, i loro diversi modelli commerciali***; ***il prezzo di accesso offerto dai fornitori di risorse correlate può essere considerato equo e ragionevole ogniqualvolta essi operino su un modello esclusivamente all'ingrosso offrendo solo accesso passivo a più di un operatore di***

una rete pubblica di comunicazione elettronica ospitante a condizioni comparabili;

Or. en

Emendamento 230
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso;	(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso; ***inoltre, ai fornitori di accesso dovrebbe essere garantito un ritorno equo dell'investimento. Tale ritorno dovrebbe tenere conto delle condizioni di mercato pertinenti e dei diversi modelli commerciali, ad esempio quelli dei fornitori di risorse correlate. In tal caso, il prezzo di accesso offerto può essere considerato equo e ragionevole quando i fornitori offrono solo un accesso passivo a più operatori di comunicazione elettronica a condizioni comparabili;***

Or. en

Emendamento 231
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati	(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati

nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso;	nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso***. Nel fissare prezzi equi e ragionevoli, gli operatori di rete diversi dai gestori dovrebbero tenere conto dei costi sostenuti per concedere l'accesso, a meno che tali costi non siano già equamente coperti da un altro regime***;

Or. en

Motivazione

Per sostenere l'introduzione delle reti ad altissima capacità e allo stesso tempo non rendere le tariffe troppo elevate per gli enti pubblici, l'accesso all'infrastruttura degli enti pubblici, così come l'accesso all'infrastruttura di "operatori di rete" diversi dagli "operatori" (ossia diversi dalle telecomunicazioni) dovrebbero essere entrambi a costi comportati dalla concessione dell'accesso, invece dei soli costi amministrativi.

Emendamento 232
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, ***compresi gli investimenti realizzati nell'***infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso;	(b) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, ***nella misura in cui riguarda l'***infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso***, compresi gli investimenti realizzati in tale infrastruttura fisica***;

Or. en

Emendamento 233
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) ***l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell'***infrastruttura ***fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso***;	(b) ***le esigenze locali degli accessi e dei servizi esistenti, tenendo in debita considerazione la promozione della concorrenza e della condivisione dell'***infrastruttura;

Or. en

Motivazione

I piani aziendali si basano su ipotesi che dipendono dalle condizioni di mercato e sono orientati alla massimizzazione del profitto, pertanto non possono essere un criterio nelle decisioni delle autorità pubbliche. Proponiamo un elemento alternativo che mira a obiettivi ed esigenze politici locali misurabili.

Emendamento 234
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nel caso specifico dell'accesso a infrastrutture fisiche di operatori, la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio, all'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento, all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento, al deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso, agli argomenti economici alla base dell'investimento al momento della sua realizzazione, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di connettività, nonché a qualsiasi possibilità precedentemente offerta al richiedente di coinvestire nell'installazione dell'infrastruttura fisica ai sensi dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 235
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nel caso specifico dell'accesso a infrastrutture fisiche di ***operatori***, la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio, all'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento, all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento, al deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso, agli argomenti economici alla base dell'investimento al momento della sua realizzazione, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di connettività, nonché a qualsiasi possibilità precedentemente offerta al richiedente di coinvestire nell'installazione dell'infrastruttura fisica ai sensi dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente.	(c) nel caso specifico dell'accesso a infrastrutture fisiche di ***imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica***, la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio, all'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento, all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento, al deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso, agli argomenti economici alla base dell'investimento al momento della sua realizzazione, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di connettività, nonché a qualsiasi possibilità precedentemente offerta al richiedente di coinvestire nell'installazione dell'infrastruttura fisica ai sensi dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente.

Or. en

Emendamento 236
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) i costi di manutenzione dell'infrastruttura per l'ente pubblico, i costi operativi supplementari derivanti

dalla fornitura di accesso all'infrastruttura;

Or. en

Emendamento 237
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento derivanti dalla fornitura di accesso all'infrastruttura in questione;

Or. en

Emendamento 238
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) l'eventuale mancanza di equilibrio del potere negoziale;

Or. en

Motivazione

Sono necessarie norme per la fissazione dei prezzi delle infrastrutture fisiche. Normalmente le società di telecomunicazioni acquistano elementi dell'infrastruttura fisica l'una dall'altra. Tuttavia, se non vi è equilibrio nel potere negoziale, sussiste anche il rischio che il livello dei prezzi aumenti significativamente. Le connessioni ad altissima velocità andranno a beneficio dell'intera società. Se l'infrastruttura fisica è di proprietà o controllata da un ente pubblico, le condizioni eque e ragionevoli possono essere valutate con criteri più rigorosi. È opportuno considerare anche se un ente pubblico debba dare l'accesso gratuitamente o coprire i costi amministrativi.

Emendamento 239
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) l'eventuale mancanza di equilibrio nel potere negoziale;

Or. en

Motivazione

Normalmente le società di telecomunicazioni acquistano elementi dell'infrastruttura fisica l'una dall'altra. Tuttavia, se non vi è equilibrio nel potere negoziale, sussiste anche un rischio enorme che il livello dei prezzi aumenti significativamente.

Emendamento 240
Henna Virkkunen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) qualora l'infrastruttura fisica sia di proprietà o controllata da un ente pubblico.

Or. en

Motivazione

Sono necessarie norme per la fissazione dei prezzi delle infrastrutture fisiche. Normalmente le società di telecomunicazioni acquistano elementi dell'infrastruttura fisica l'una dall'altra. Tuttavia, se non vi è equilibrio nel potere negoziale, sussiste anche il rischio che il livello dei prezzi aumenti significativamente. Le connessioni ad altissima velocità andranno a beneficio dell'intera società. Se l'infrastruttura fisica è di proprietà o controllata da un ente pubblico, le condizioni eque e ragionevoli possono essere valutate con criteri più rigorosi. È opportuno considerare anche se un ente pubblico debba dare l'accesso gratuitamente o coprire i costi amministrativi.

Emendamento 241
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) mancanza di idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti ad altissima capacità di cui al paragrafo ***2***;	(a) mancanza di idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti ad altissima capacità di cui al paragrafo ***1***;

Or. en

Emendamento 242
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate di cui al paragrafo ***2***, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso rete che siano sufficientemente dimostrate;	(b) mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate di cui al paragrafo ***1***, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso rete che siano sufficientemente dimostrate;

Or. en

Emendamento 243
Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) esistenza di questioni di sicurezza e sanità pubblica;	(c) esistenza di questioni di sicurezza e sanità pubblica ***basate su dati scientifici***;

Or. en

Emendamento 244
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) esistenza di questioni di sicurezza e sanità pubblica;	(c) esistenza di questioni di sicurezza e sanità pubblica ***basate su dati scientifici***;

Or. en

Motivazione

Il rifiuto di accedere a un'infrastruttura fisica non dovrebbe essere possibile senza un'adeguata spiegazione. Pertanto, l'aggiunta di riferimenti a questioni di sicurezza e salute pubblica basate su dati scientifici garantirà decisioni basate su dati oggettivi.

Emendamento 245
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) esistenza di questioni di sicurezza e sanità pubblica;	(c) esistenza di questioni di sicurezza e sanità pubblica ***basate su dati scientifici***;

Or. en

Emendamento 246
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) esistenza di questioni di sicurezza e	(c) esistenza di questioni di sicurezza e

sanità pubblica;	sanità pubblica ***basate su dati scientifici***;

Or. en

Emendamento 247
Johan Nissinen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) preoccupazioni in merito all'integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;	(d) preoccupazioni in merito all'integrità e alla sicurezza ***nazionale*** delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;

Or. en

Emendamento 248
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso fisico alle reti di comunicazione elettronica forniti ***dal medesimo*** operatore di rete e adatti alla fornitura di reti ad altissima capacità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.	(f) la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso fisico alle reti di comunicazione elettronica forniti ***dall'***operatore di rete e adatti alla fornitura di reti ad altissima capacità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.

Or. en

Motivazione

Se esiste un'alternativa commerciale, è opportuno utilizzarla invece di duplicare le reti. Ciò garantirà l'efficienza ambientale e un migliore utilizzo delle risorse.

Emendamento 249
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso ***fisico*** alle reti di comunicazione elettronica forniti dal medesimo operatore di rete e adatti alla fornitura di reti ad altissima capacità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.	(f) la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso alle reti di comunicazione elettronica forniti dal medesimo operatore di rete e adatti alla fornitura di reti ad altissima capacità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.

Or. en

Motivazione

It is possible to do "wholesale physical access" with Software Defined Access Networks (SDAN), which enables the partition of network resources into wholesale slices. Access seekers can become full virtual network operators (VNOs), and physical resources are abstracted and delivered as a service to access seekers. Also, some wholesale only providers have based their business case around providing virtual access products. For these providers an obligation to provide dark fibre or fibre unbundling would have a negative impact on their incentives to invest. Therefore, a more general term like 'wholesale access' should be used instead of 'wholesale physical access'.

Emendamento 250
Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) la disponibilità di un accesso aperto e non discriminatorio alle reti di comunicazione elettronica dei soli operatori all'ingrosso di proprietà o controllati da enti pubblici, idoneo alla fornitura di reti ad altissima capacità che coprano l'area dell'infrastruttura per la quale è stato richiesto l'accesso.

Or. en

Motivazione

A causa della mancanza di interesse da parte dei fornitori di reti di comunicazione elettronica affermati a investire nell'introduzione delle reti ad altissima capacità in alcune zone rurali, i comuni hanno avviato iniziative a livello locale e regionale per fondare le proprie imprese e distribuire autonomamente le reti ad altissima capacità. Si sono assunti il rischio economico, quando nessun altro è stato disposto a farlo, per fornire ai propri cittadini connessioni internet veloci. Una duplicazione inefficiente delle loro infrastrutture non dovrebbe essere incentivata, bensì evitata.

Emendamento 251
Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di rifiuto a fornire tale accesso, l'operatore di rete o l'ente pubblico che possiede o controlla l'infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l'accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto entro ***un mese*** dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso.	In caso di rifiuto a fornire tale accesso, l'operatore di rete o l'ente pubblico che possiede o controlla l'infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l'accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto***, che dovrebbero essere oggettivi e, se del caso, basati su dati scientifici,*** entro ***15 giorni*** dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso.

Or. en

Emendamento 252
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di rifiuto a fornire tale accesso, l'operatore di rete o l'ente pubblico che possiede o controlla l'infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l'accesso i motivi specifici e	In caso di rifiuto a fornire tale accesso, l'operatore di rete o l'ente pubblico che possiede o controlla l'infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l'accesso i motivi specifici e

dettagliati di tale rifiuto entro ***un mese*** dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso.	dettagliati di tale rifiuto entro ***15 giorni*** dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso.

Or. en

Emendamento 253
Beatrice Covassi, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***possono istituire*** un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture fisiche possedute o controllate da enti pubblici, fornisca consulenza legale e tecnica attraverso la negoziazione delle condizioni di accesso e faciliti la fornitura di informazioni attraverso uno sportello unico di cui all'articolo 10.	4. ***Qualora gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche non dispongano di risorse sufficienti, dell'esperienza o delle conoscenze tecniche necessarie per avviare negoziati con gli operatori in materia di accesso,*** gli Stati membri ***istituiscono*** un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture fisiche possedute o controllate da enti pubblici, fornisca consulenza legale e tecnica attraverso la negoziazione delle condizioni di accesso e faciliti la fornitura di informazioni attraverso uno sportello unico di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 254
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione	5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione

in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.	in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore. ***Quando viene condotta una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 67 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e prima dell'imposizione di misure correttive, il presente regolamento dovrebbe essere considerato come un regolamento esistente che incide sul mercato dell'accesso all'ingrosso alle infrastrutture fisiche, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, lettera c). Nei casi in cui l'autorità nazionale di regolamentazione concluda che sono necessarie misure correttive, è necessario giustificare il motivo per cui il presente regolamento non è sufficiente a risolvere i problemi di concorrenza.***

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione l'esistenza della normativa sull'infrastruttura Gigabit prima di imporre una regolamentazione ex ante del significativo potere di mercato nelle future analisi di mercato. Nei casi in cui l'autorità nazionale di regolamentazione concluda che l'applicazione della normativa sull'infrastruttura Gigabit è insufficiente e che sono necessarie misure correttive, dovrebbe giustificare l'insufficienza della normativa sull'infrastruttura Gigabit nell'affrontare i problemi di concorrenza.

Emendamento 255
Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono	5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono

soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.	soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore. ***Pertanto, l'obbligo di accesso simmetrico ai sensi della normativa sull'infrastruttura Gigabit dovrebbe essere preso in considerazione dalle autorità nazionali di regolamentazione, tra gli altri fattori, come punto di partenza per valutare se imporre la regolamentazione ex ante sul significativo potere di mercato. Nel caso in cui le autorità nazionali di regolamentazione ritengano che la normativa sull'infrastruttura Gigabit non sia sufficiente per affrontare la situazione del mercato delle infrastrutture, esse dovrebbero giustificare debitamente tale valutazione.***

Or. en

Emendamento 256
Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.	5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore. ***Pertanto, l'obbligo di accesso simmetrico ai sensi della normativa sull'infrastruttura Gigabit dovrebbe essere preso in considerazione dalle autorità nazionali di regolamentazione, tra gli altri fattori, come punto di partenza per valutare se imporre la regolamentazione ex ante sul significativo potere di mercato. Nel caso in cui le autorità nazionali di***

regolamentazione ritengano che la normativa sull'infrastruttura Gigabit non sia sufficiente per affrontare la situazione del mercato delle infrastrutture, esse dovrebbero giustificare debitamente tale valutazione.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di accesso simmetrico ai sensi della normativa sull'infrastruttura Gigabit dovrebbe essere preso in considerazione dalle autorità di regolamentazione, tra gli altri fattori, come indicato all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, come punto di partenza per valutare se imporre la regolamentazione ex ante sul significativo potere di mercato. Nel caso in cui le autorità nazionali di regolamentazione ritengano che la normativa sull'infrastruttura Gigabit non sia sufficiente per affrontare la situazione del mercato delle infrastrutture, esse dovrebbero giustificare debitamente tale valutazione.

Emendamento 257
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.	5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore. ***Di conseguenza, quando le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l'imposizione di misure correttive ex ante per il significativo potere di mercato, devono tenere conto degli obblighi di accesso simmetrico ex ante ai sensi del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 258
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2***,*** 3 ***e 4***, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.	5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ***o altre autorità competenti*** ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi ***1,*** 2 ***e*** 3, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.

Or. en

Emendamento 259
Adam Jarubas, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. ***Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.***	6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati.

Or. en

Emendamento 260
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico ***oppure*** per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica***,*** sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.	6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico per motivi di sicurezza pubblica, ***o per questioni di*** incolumità pubblica ***e*** sanità pubblica ***basate su dati scientifici***. Gli Stati membri individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di un riferimento a questioni di sicurezza e salute pubblica basate su dati scientifici garantirà decisioni basate su dati oggettivi.

Emendamento 261
Elena Kountoura
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico,	6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di ***tutela dell'ambiente,*** valore

religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.	architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.

Or. en

Emendamento 262
Niklas Nienass
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati ***e proporzionati***. Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate ***attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione***.	6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Gli Stati membri ***e le autorità regionali e locali*** individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati. Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate ***dall'autorità competente***.

Or. en

Motivazione

In base alle diverse norme amministrative degli Stati membri, il potere di conferire uno status limitato agli edifici potrebbe spettare alle autorità regionali o locali. La seconda modifica si riferisce al fatto che la proporzionalità dovrebbe essere parte del processo decisionale e si presume che esista ogni volta che viene assegnato lo status speciale. L'applicazione o meno

del presente regolamento dovrebbe pertanto derivare da un sì/no giustificato. In terzo luogo, una banca dati a livello dell'UE degli status speciali degli edifici non è una misura proporzionale.